MODELLO ORGANIZZATIVO
IN APPLICAZIONE DEL D. LGS. 8 GIUGNO 2001, N.231

MANUALE Parte I

GUIDA ALLA LETTURA E APPLICAZIONE DEL D. LGS. 8 GIUGNO 2001, N.231
EDIZIONE 2025

Redatto in conformità alla norma
D. Lgs. 8 giugno 2001 n. 231

Allegato C alla delibera CdA del 23/01/2025 parte I

IDENTIFICAZIONE DEL DOCUMENTO

REDATTO DA	**DATA**	**FIRMA**
Legal4Compiance srl		
RIESAMINATO DA	**DATA**	**FIRMA**
Organismo di Vigilanza		
APPROVATO DA	**DATA**	**FIRMA**
Presidente CdA		

CRONOLOGIA DELLE EMISSIONI

OGGETTO	**VERSIONE**	**DATA**	**NOTE**
MOG 231	01	2024	Avvio Progetto 2024

LISTA DI DISTRIBUZIONE

ORGANIZZATIIONE	**UNITÀ ORGANIZZ**	**CONSEGNATO**	**NOTE**
SEDE	ALL/TUTTI		Da consegnare dopo approvazione
ORGANISMO DI VIGILANZA			
ANAC (per rating di impresa)			Da consegnare dopo approvazione
AGCM (per rating legalità)			Da consegnare dopo approvazione

REVISIONI

Rif.	**DESCRIZIONE AGGIORNAMENTO**	**VERIFICA** data e firma	**APPROVAZIONE** data e firma
…			

INDICE

1. Il regime di responsabilità amministrativa previsto a carico delle persone giuridiche, fondazioni, associazioni 5
   1.1 ..... Reati presupposto 5
2. Flusso Operativo dell'azione penale e Conseguenze per la Società 13
   2.1 ..... Flusso Operativo dell'azione penale 13
   2.2 Conseguenze per la Società in caso di mancata adozione ovvero efficace attuazione del Modello Organizzativo 231 14
   2.3 Benefici per Società e Amministratori in caso di adozione ed efficace attuazione del MOG 231 17
3. L'obbligatorietà del Modello 231 e il Sistema di Assicurazione Rischi Reato 23
   3.1 ..... Circa l'obbligatorietà del Modello 231 23
   3.2 ..... Il Sistema di Assicurazione Rischi Reato ai sensi del D.Lgs 231/01 24
4. Fonti normative - Principali sentenze e corrispondenza tra D.Lgs. 231/01 e Codice Penale 27
5. Organizzazione del Manuale 231 41
   5.1 ..... Sezioni, Parti, Capitoli, Paragrafi 41
   5.2 ..... Struttura del Manuale 42
   5.3 ..... Revisioni 42
   5.4 ..... Distribuzione 43
   5.5 ..... Glossario 43
   5.6 ..... Principio di specificità 50
6. Campo di applicazione del MOG 231 ..... **Errore. Il segnalibro non è definito.**
   6.1 ..... I processi di gestione per il MOG 231 55

Campo di applicazione del Sistema MOG231 57
   I processi di gestione per il Sistema Assicurazione 57
   Rischio Reato 57
   6.2 ..... Gestione dei Sistemi e dei Processi 59
   6.3 ..... Struttura del Sistema 60
   6.4 ..... Gestione Documenti e Dati 61
7. Politica per la legalità 67
   7.1 ..... Premessa 67
   7.2 ..... Gestione della Politica per la Legalità 68
   7.3 ..... Pianificazione degli obiettivi 68
   7.4 ..... Gli indicatori di controllo 69
   7.5 ..... Pianificazione del Sistema di Legalità 69
8. Responsabilità e Autorità 71
9. Misurazioni, Miglioramento e Analisi 72
   9.1 ..... Pianificazione e controllo 72
   9.2 ..... Verifiche interne 72
   9.3 ..... Non Conformità 73
   9.4 ..... Esame e trattamento dei processi non conformi 74
   9.5 ..... Azioni Correttive 76
   9.6 ..... Piano di Miglioramento 78

Il Decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231

PARTE GENERALE

SOCIAL RESPONSABILITY

DALLA MASSIMIZZAZIONE DEL PROFITTO ALLA MASSIMIZZAZIONE DEGLI INTERESSI DEGLI STAKEHOLDER

1. Il regime di responsabilità amministrativa previsto a carico delle persone giuridiche, fondazioni, associazioni

1.1 Reati presupposto

Una premessa essenziale:

Mutuando un principio economico classico, anche i controlli - quando sono orientati a gestire lo stesso rischio - hanno un beneficio marginale decrescente.

Il sovradimensionamento dei controlli non porta generalmente a un beneficio complessivo superiore a un adeguato disegno organizzativo, ma porta inevitabilmente ad un peggioramento del costo complessivo, all'irrigidimento delle attività e ad una dissolvenza della capacità di controllo.

Fatta questa doverosa premessa che guiderà il presente lavoro per evitare appesantimenti, che sarebbero direttamente proporzionali solo al numero delle pagine, ma inversamente all'efficacia organizzativa, di seguito illustriamo i principi cardine del D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 e sue successive modificazioni e integrazioni (di seguito "D. Lgs. 231/01" o anche il "Decreto").

Il D. Lgs. 231/01 introduce la "Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società, delle fondazioni e delle associazioni anche prive di personalità giuridica", adeguando la normativa italiana in materia di responsabilità delle persone giuridiche ad alcune convenzioni internazionali precedentemente sottoscritte dall'Italia: in particolare, la Convenzione di Bruxelles del 26 luglio 1995 sulla tutela degli interessi finanziari della Comunità Europea, la Convenzione di Bruxelles del 26 maggio 1997 sulla lotta alla corruzione di funzionari pubblici sia della Comunità Europea che degli Stati membri e la Convenzione OCSE del 17 dicembre 1997 sulla lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche ed internazionali.

Il Decreto ha introdotto, nell'ordinamento italiano, un regime di responsabilità amministrativa (equiparabile sostanzialmente alla responsabilità penale), a carico delle persone giuridiche (di seguito denominate "Enti"), che va ad aggiungersi alla responsabilità

della persona fisica che ha realizzato materialmente i reati e che mira a coinvolgere, nella punizione degli stessi, gli Enti nel cui interesse o vantaggio tali reati siano stati compiuti.

Il decreto legislativo 231/2001 (in gazz. uff. 19 giugno n. 140) è costituito da 85 Articoli suddivisi in Capi e Sezioni. Il primo capo rubricato *"responsabilità amministrativa dell'Ente"*; il secondo capo "Responsabilità patrimoniale e vicende modificative dell'Ente"; il terzo *"Procedimento di accertamento e di applicazione delle sanzioni amministrative.*

Come si è detto istituisce la responsabilità penale dell'Ente e dei suoi Amministratori per i reati, anche involontari, posti in essere nell'interesse o a vantaggio dell'Ente

Tuttavia, l'Ente non risponde se prova che (Art. 6 del D. Lgs. 231/01):

a) **l'organo dirigente ha *adottato ed efficacemente attuato, modelli di organizzazione* e di gestione idonei a prevenire i reati;**

b) **è stato *nominato un Organismo di Vigilanza ("OdV")* dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo, con il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli di curare il loro aggiornamento;**

c) **il reato è stato commesso *eludendo fraudolentemente i modelli* di organizzazione e di gestione;**

d) ***non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza* da parte dell'OdV.**

I punti chiave del Decreto riguardano:

a) **L'individuazione delle persone che, commettendo un reato** nell'interesse o a vantaggio della Società, ne possono determinare la responsabilità. In particolare, queste possono essere:
   1. *persone fisiche che rivestono posizione di vertice ("apicali")* (rappresentanza, amministrazione o direzione della Società o di altra unità organizzativa o persone che esercitano, di fatto, la gestione e il controllo);
   2. *persone fisiche sottoposte alla direzione o vigilanza da parte di uno dei oggetti sopraindicati.*

b) ***La tipologia dei reati*** previsti che riguarda:

i. *Art. 24 D. Lgs. 231/01 - Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato, di un ente pubblico o dell'Unione europea o per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture* [Articolo modificato dalla L. 161/2017 e dal D.Lgs.n.75 del 14 luglio 2020]

ii. *Art. 24 bis D. Lgs. 231/01 – Delitti informatici e trattamento illecito di dati* [Articolo aggiunto dalla L. n. 48/2008, modificato dai D.Lgs.7 e 8/2016 e dal D.L. n. 105/2019]

iii. *Art.24 ter D. Lgs. 231/01 – Delitti di criminalità organizzata* [Articolo aggiunto dalla L. n. 94/2009, modificato dalla L. 69/2015]

iv. *Art. 25 D. Lgs. 231/01 - Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità', corruzione e abuso d'ufficio* [Articolo modificato dalla L. n. 190/2012 e dalla Legge n. 3 del 9 gennaio 2019 e modificato dal D.Lgs.n.75 del 14 luglio 2020]

v. *Art. 25 bis D. Lgs. 231/01 - Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento* [Articolo aggiunto dal D.L. n. 350/2001, convertito con modificazioni dalla L.n. 409/2001; modificato dalla L. n. 99/2009; modificato dal D.Lgs.n.125/2016]

vi. *Art. 25 bis 1 D. Lgs. 231/01 – Delitti contro l'industria e il commercio (Artt 513;513bis; 514; 515; 516; 517; 517-ter; 517-quater)* [Articolo aggiunto dalla L. n. 99/2009]

vii. *Art. 25 ter D. Lgs. 231/01 - Reati societari* [Articolo aggiunto dal D.Lgs.n.61/2002, modificato dalla L. n. 190/2012, dalla L. 69/2015 e successivamente dal D.lgs. n.38/2017 e dal D.lgs. n. 19 del 2 marzo 2023]

viii. *Art. 25 quater D. Lgs. 231/01 - Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal Codice penale e dalle leggi speciali* [Articolo aggiunto dalla L. n. 7/2003]

ix. *Art. 25 quater 1 D. Lgs. 231/01 – Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (Art. 583-bis c.p.) [Articolo aggiunto dalla L. n. 7/2006]*

x. *Art. 25-quinquies D. Lgs. 231/01 - Delitti contro la personalità individuale. (riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù, di tratta di persone e di acquisto e alienazione di schiavi)* [Articolo aggiunto dalla L. n. 228/2003 e modificato dalla L. n. 199/2016]

xi. *Art. 25-sexies del D.lgs. 231/01 - Reati di abuso di mercato* [Articolo aggiunto dalla L. n. 62/2005] *e altre fattispecie in materia di abusi di mercato (Art. 187-quinquies TUF), previsti dalla parte V, Titolo I-bis, Capo II, del testo unico di cui al Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n. 58* [Articolo modificato dal D. Lgs. n. 107/2018 e dalla Legge n.238 del 23 dicembre 2021]

xii. *Art. 25-septies del D. Lgs. 231/01 - Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (ai sensi dell'art. 583 del codice penale)* [Articolo aggiunto dalla L. n. 123/2007]

xiii. *Art. 25-octies del D. Lgs. 231/01 - Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio* [Articolo aggiunto dal D.Lgs.n.231/2007; modificato dalla L. n. 186/2014 e da D.Lgs.n.195 del 8 novembre 2021]

xiv. *Art. 25- octies 1 del D. Lgs. 231/01 - Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti* [Articolo aggiunto dal D.Lgs.n.184 del 8 novembre 2021]

xv. *Art. 25-novies del D. Lgs. 231/01 - Delitti in materia di violazione del diritto d'autore* [Articolo aggiunto dalla L. n. 99/2009]

xvi. *Art. 25 decies del D. Lgs. 231/01 – Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (Art. 377-bis cp)* [Articolo aggiunto dalla L. n. 116/2009, poi sostituito dal D. Lgs. 121/2011]

xvii. *Art. 25 – undecies del D. Lgs. 231/01- Reati Ambientali, Reati ambientali* [Articolo aggiunto dal D.Lgs.n.121/2011, modificato dalla L. n. 68/2015 recante "Disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente", che ha

modificato in maniera significativa il D. Lgs 152/2006 e introdotto nel codice penale un lungo elenco di reati ambientali, collocati nel nuovo Titolo VI-bis rubricato "dei delitti contro l'ambiente". Articolo ulteriormente modificato dal D. Lgs. n. 21/2018]

xviii. *Art. 25- duodecies del D. Lgs. 231/01 - Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare* [Articolo aggiunto dal D.Lgs.n.109/2012 e modificato dalla Legge n. 161/2017]

xix. *Art.25 - terdecies – Razzismo e xenofobia* [Articolo aggiunto dalla L. n. 167/ 2017 e modificato dal D.Lgs.n.21/2018]

xx. *Art.25 - quaterdecies del D. Lgs. 231/01 - Frodi in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati* [Articolo aggiunto dall'Art. 5 della L. 39/2019]

xxi. *Art. 25 - quinquiesdecies D. Lgs. 231/01 – Reati tributari,* incluso il Delitto di Indebita compensazione [Previsto dall'Art. 10-quater del D. Lgs. 74/2000. Comma inserito dall' art. 5, comma 1, lett. c), n. 1), D. Lgs. 14 luglio 2020, n. 75] [Articolo aggiunto dal D.L. n.124/2019 coordinato con Legge di conversione n.157/2019 e modificato dal D.Lgs.n.75/2020 e dal D.Lgs.n.156/2022]

xxii. *Art. 25 - sexiesdecies D. Lgs. 231/01 – Reati di contrabbando* [Articolo aggiunto dal D.Lgs.n.75/2020]

xxiii. *Art. 25 - septiesdecies D. Lgs. 231/01 – Disposizioni in materia di reati contro il patrimonio culturale [Articolo aggiunto da L.n. 22 del 09 marzo 2022]*

xxiv. *Art. 25 – duodevicies D. Lgs. 231/01 – Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici* [Articolo aggiunto da L.n.22 del 09 marzo 2022]

xxv. *Art. 26 - Delitti tentati*

xxvi. *Reati transnazionali* [Costituiscono presupposto per la responsabilità amministrativa degli enti i seguenti reati se commessi in modalità transnazionale, ai sensi della Legge n. 146/2006]

1.1.1 Alcuni approfondimenti

1.1.1.1 Il Reato di whistleblowing

In attuazione della Direttiva (UE) 2019/1937, è stato emanato il d.lgs. n. 24 del 10 marzo 2023 riguardante "la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali".

Il decreto si applica ai soggetti del settore pubblico e del settore privato laddove questi abbiano impiegato, nell'ultimo anno, la media di almeno cinquanta lavoratori subordinati o, anche sotto tale limite, agli enti che si occupano dei cd. Settori sensibili (servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio o del finanziamento del terrorismo, sicurezza dei trasporti e tutela dell'ambiente). Si applica inoltre a tutti i soggetti che abbiano adottano modelli di organizzazione e gestione ai sensi del decreto legislativo 231/2001.

Tali soggetti sono pertanto obbligati a istituire appositi canali di segnalazione atti a ricevere segnalazioni circa comportamenti, atti od omissioni che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'amministrazione pubblica o dell'ente privato e che consistono in:

- illeciti amministrativi, contabili, civili o penali;
- condotte illecite rilevanti ai sensi del decreto legislativo 231/2001, o violazioni dei modelli di organizzazione e gestione ivi previsti;
- illeciti che rientrano nell'ambito di applicazione degli atti dell'Unione europea o nazionali relativi ai seguenti settori: appalti pubblici; servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti; sicurezza dei trasporti; tutela dell'ambiente; radioprotezione e sicurezza nucleare; sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali; salute pubblica; protezione dei consumatori;

tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;

- atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione;
- atti od omissioni riguardanti il mercato interno;
- atti o comportamenti che vanificano l'oggetto o la finalità delle disposizioni di cui agli atti dell'Unione.

Al contempo viene vietato qualsiasi comportamento, atto od omissione, anche solo tentato o minacciato, posto in essere in ragione della segnalazione, della denuncia all'autorità giudiziaria o contabile, o della divulgazione pubblica e che provoca o può provocare, alla persona segnalante o alla persona che ha sporto la denuncia, in via diretta o indiretta, un danno ingiusto, che sarà perciò da intendersi come danno ingiustificato.

Il D. Lgs. 231/01 e il Whistleblowing

L'art. 6, co. 2, lett. d), del Decreto, nello stabilire le modalità attraverso le quali l'OdV deve esser messo in condizione di svolgere la propria attività di sorveglianza, impone a tutti i destinatari del modello organizzativo redatto ai sensi del D. Lgs. 231/01 (di seguito anche il "Modello" o "MOG231) *specifici obblighi di segnalazione.*

A tale obbligo di segnalazione, si aggiunge che la prassi consolidatasi in materia di conformità al Decreto abbia portato a sviluppare, all'interno del Modello, ulteriori elementi di disciplina *del sistema dei flussi informativ*i, *delle segnalazioni* e *della tutela dei soggetti coinvolti* nella segnalazione di eventuali anomalie o illeciti. Appare quindi evidente la presenza di elementi di affinità tra l'istituto del Whistleblowing e gli elementi essenziali per valutare la c.d. efficace attuazione del Modello ai sensi del D. Lgs. 231/01.

Ne consegue la necessità di prevedere:

1. a carico dei vertici delle Società o di soggetti da loro vigilati o di coloro che, a qualsiasi titolo, collaborano con la Società, l'obbligo di presentare, in buona fede, segnalazioni circostanziate di illeciti che ritengano altamente probabile si siano verificati, rilevanti ai sensi del Decreto o le violazioni del Modello di organizzazione e gestione della Società di cui siano venuti a conoscenza in ragione delle funzioni svolte;
2. canali alternativi di segnalazione, di cui almeno uno idoneo a garantire, anche con modalità informatiche, la riservatezza dell'identità del segnalante;

3. un responsabile per le segnalazioni interno all'azienda e all'uopo formato;
4. una specifica procedura per la gestione della segnalazione nel rispetto delle tempistiche definite dalla normativa in materia;
5. misure idonee a tutelare l'identità del segnalante e a mantenere la riservatezza dell'informazione in ogni contesto successivo alla segnalazione, nei limiti in cui l'anonimato e la riservatezza siano opponibili per legge;
6. il divieto di atti di ritorsione o discriminatori, diretti o indiretti, nei confronti del segnalante per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione; salvo restando il diritto degli aventi causa di tutelarsi, qualora siano accertate in capo al segnalante, anche con sentenza di primo grado, responsabilità di natura penale per i reati di calunnia o diffamazione;
7. nel sistema disciplinare adottato, sanzioni nei confronti di chi viola gli obblighi di riservatezza o compie atti di ritorsione o discriminatori nei confronti del segnalante;
8. la possibilità di denunciare all'Ispettorato Nazionale del Lavoro, anche per via della organizzazione sindacale, l'adozione di misure discriminatorie nei confronti dei soggetti che effettuano le segnalazioni;
9. il licenziamento ritorsivo o discriminatorio del soggetto segnalante, il mutamento di mansioni nonché qualsiasi altra misura ritorsiva o discriminatoria adottata nei confronti del segnalante sono nulli.

2. Flusso Operativo dell'azione penale e Conseguenze per la Società

2.1 Flusso Operativo dell'azione penale

Di seguito, si indica l'*iter* che può dar luogo all'applicazione delle sanzioni di cui al D. Lgs. 231/01 ovvero al beneficio dell'esimente.

Tutto prende avvio con il sospetto che un reato sia stato commesso e, conseguentemente, con l'avvio obbligatorio dell'azione penale.

2.2 Conseguenze per la Società in caso di mancata adozione ovvero efficace attuazione del Modello Organizzativo 231

Le sanzioni previste per la mancata applicazione del D. Lgs. 231/01, sia a carico della Società che a carico personalmente degli Amministratori, sono in linea generale:

i. **Iscrizione della Società nel Registri degli indagati;**
ii. **Iscrizione degli Amministratori e, eventualmente, delle Figure Apicali nel Registro degli indagati;**
iii. **Coinvolgimento del patrimonio della Società e conseguenti danni rilevanti per i soci, dipendenti, banche, fornitori, compagnie di assicurazioni, ecc.;**
i. **Coinvolgimento del patrimonio dell'Amministratore sia per *sanzioni pecuniarie dirette* sia per effetto *dell'obbligo personale al risarcimento del danno* cagionato (per non aver adottato il Modello 231) ai soci, dipendenti, banche, fornitori, compagnie di assicurazioni, ecc.**

Le sanzioni interdittive possono essere applicate alla Società in via cautelare quando sussistono gravi indizi per ritenere l'esistenza della responsabilità della Società ai sensi del D.Lgs.231/01 e vi sono fondati e specifici elementi che fanno ritenere concreto il pericolo che vengano commessi illeciti della stessa natura di quello per cui si procede (art. 45). Anche in tale ipotesi, in luogo della misura cautelare interdittiva, il giudice può nominare un commissario giudiziale.
L'inosservanza delle sanzioni interdittive costituisce un reato autonomo previsto dal Decreto come fonte di possibile responsabilità amministrativa della Società (art. 23).
Le sanzioni pecuniarie, applicabili a tutti gli illeciti, sono determinate attraverso un sistema basato su "quote" in numero non inferiore a cento e non superiore a mille e di importo variabile fra un minimo di Euro 516,44 ed un massimo di Euro 3.098,74 (così come modificate dalla Legge n. 262 del 28 dicembre 2005). Il giudice determina il numero delle quote tenendo conto della gravità del fatto, del grado della responsabilità della Società, nonché dell'attività svolta per eliminare o attenuare le conseguenze del fatto e per prevenire la commissione di ulteriori illeciti.
L'importo della quota è fissato sulla base delle condizioni economiche e patrimoniali della Società, allo scopo di assicurare l'efficacia della sanzione (art. 11).

Oltre alle predette sanzioni, il Decreto prevede che venga sempre disposta la confisca del prezzo o del profitto del reato, che può avere ad oggetto anche beni o altre utilità dei valori equivalenti, nonché la pubblicazione della sentenza di condanna in presenza di una sanzione interdittiva.

Di seguito, tabelle di sintesi sulle conseguenze maggiormente rilevanti sia con riferimento agli amministratori che con riferimento alla Società

Effetti in capo alla Società

Sul piano patrimoniale (le sanzioni sono cumulabili**)**

Sanzioni pecuniarie **fino ad euro 1.500.000**

Sequestro per equivalente

Esclusione o revoca di finanziamenti, contributi o agevolazioni

Possibile confisca del patrimonio

Ulteriori sanzioni impeditive (le sanzioni sono cumulabili)

Interdizione dall'esercizio dell'attività
Divieto di contrarre con la Pubblica Amministrazione

Effetti in capo agli Amministratori

Sul piano penale

Estensione della Responsabilità Penale e iscrizione nel Registro degli Indagati

Sul piano patrimoniale (le sanzioni sono cumulabili**)**

Sanzioni pecuniarie **fino ad euro 1.500.000**

Risarcimento dei danni subiti dai soci, banche, fornitori, compagnie di assicurazione, finanziarie per effetto delle sanzioni applicate alla Società *(Trib. Appello Milano Sentenza 1774/08)*

Con riferimento ai cc.dd. "reati presupposto", e cioè a quei reati che comportano l'applicazione delle sanzioni previste dal D. Lgs. 231/01 nonché le principali

sanzioni previste, occorre precisare che dette sanzioni sono applicabili dal Giudice solo in presenza di due presupposti:

- Il reato deve essere stato commesso da figure apicali ovvero da soggetti sottoposti al loro controllo o alla loro direzione;
- Il reato deve essere stato commesso nell'interesse o a vantaggio dell'Ente.

1° REQUISITO

2° REQUISITO

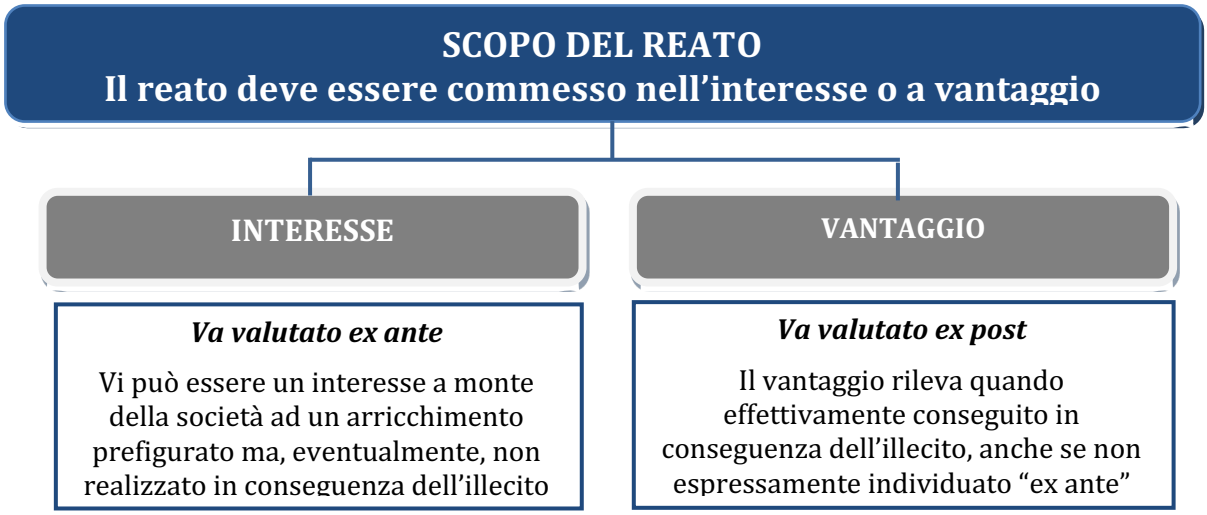

2.3 Benefici per Società e Amministratori in caso di adozione ed efficace attuazione del MOG 231

2.3.1 Requisiti necessari per l'applicazione dell'esimente

Come si è detto, l'adozione e l'efficace attuazione di un Modello 231 scongiura l'estensione dell'azione penale – e relativa applicazione delle sanzioni – nei confronti sia della Società sia dei suoi Amministratori, purché siano rispettati alcuni requisiti essenziali:

i. **È stato adottato ed efficacemente attuato un *modello organizzativo e gestionale idoneo* a prevenire reati della specie di quello verificatosi;**
ii. **È stato istituito un *organismo di Vigilanza esterno e autonomo*, dotato di pieni poteri di controllo;**
iii. **Non ci sono state omissioni o negligenze *nell'operato dell'organismo di controllo e l'attività è stata "incessante"*;**
iv. **Il Modello è stato costantemente *aggiornato*;**
v. **E' stata erogata adeguata *formazione*;**
vi. **Sono stati garantiti *i flussi informativi* tra gli organi aziendali;**
vii. **È stato adottato un *codice etico aziendale*;**
viii. **È stato adottato e formalizzato un adeguato *sistema delle deleghe*;**
ix. **È stata adottata una *casella di posta certificata dell'OdV* sia per le comunicazioni con gli Organi aziendali sia per consentire agli stakeholder di segnalare, con garanzia dell'anonimato, eventuali situazioni sensibili,**
x. **L'OdV ha provveduto a redigere e trasmettere alla direzione *periodiche relazioni previsionali e a consuntivo* delle attività realizzate e a realizzarsi;**

2.3.2 Benefici in caso di adozione del MOG 231

I benefici che si determinano per effetto della adozione del MOG 231 sono particolarmente rilevanti sia per quanto concerne la riduzione dei rischi di natura penale e patrimoniale scaturenti dalla mancata adozione del Modello, sia in tema di miglioramento dei livelli di competitività.

PRINCIPALI BENEFICI ATTESI

A) VANTAGGI IN TERMINI DI SICUREZZA E TUTELA DELLA SOCIETA' E DEGLI ORGANI

Come si illustra sinteticamente nella tabella che segue e considerato il costante monitoraggio da parte dell'OdV sul rispetto delle norme, le tutele relative all'intero Organo di Governo non sono poche.

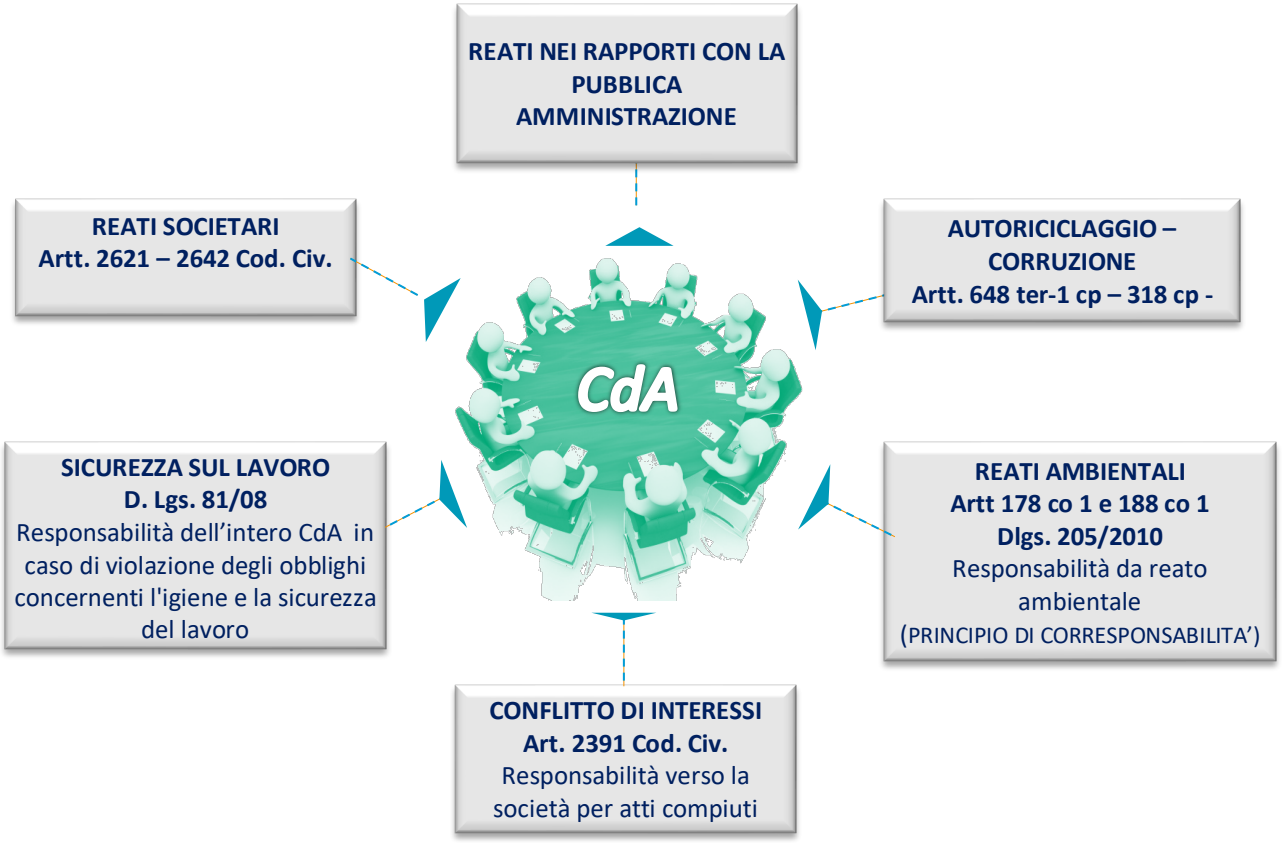

Dal punto di vista della tutela della società e dei suoi amministratori, il principale beneficio è certamente l'applicazione in favore della Società della esimente e, quindi, della non estensione dell'azione penale e/o dell'applicazione delle sanzioni previste per la mancata adozione del Modello Organizzativo, sia nei propri confronti che nei confronti degli Amministratori.

A ciò si aggiungano, sempre in relazione alla tutela dei rischi, ma con favorevoli risvolti economici, altri due importanti benefici derivanti dall'applicazione, da un lato, dell'art. 30 del TU 81/08 e, dall'altro, degli artt. 25 e 25 del MAT INAIL.

B) VANTAGGI IN TERMINI DI LIVELLO DI COMPETITIVITA'

Come si illustra sinteticamente nella tabella i vantaggi di cui la società può godere, a maggior ragione, ma non soltanto, se partecipa a gare sia pubbliche che private non sono pochi.

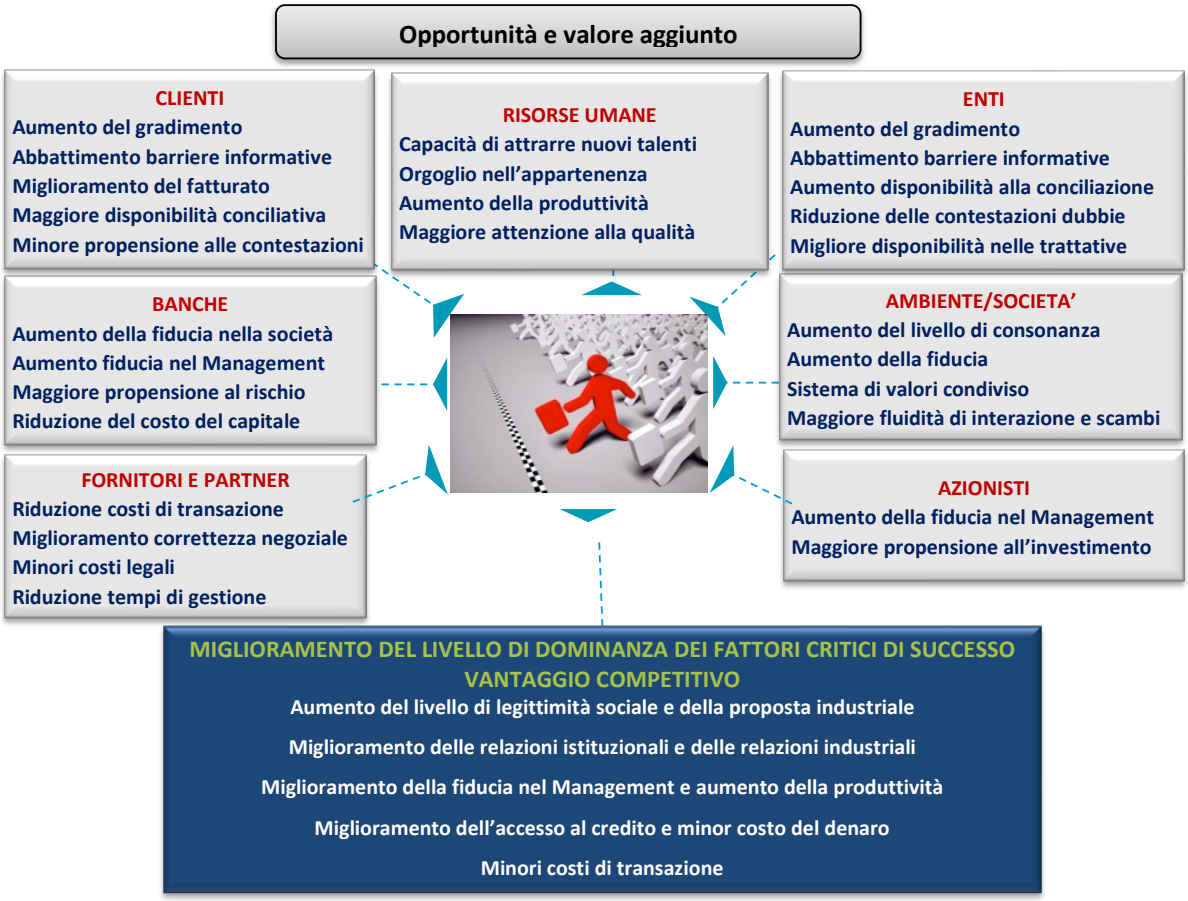

C) VANTAGGI PER LE IMPRESE CHE PARTECIPANO A GARE CON ENTI PUBBLICI E SOGGETTI PRIVATI SOTTO CONTROLLO PUBBLICO

Il Modello 231 assicura un importante vantaggio alle imprese che operano con gli Enti Pubblici e/o con soggetti privati sotto controllo pubblico e/o con soggetti privati di rilevanti dimensioni.

In particolare, si fa riferimento al Nuovo Codice dei Contratti Pubblici – Legge 2016, n. 50 (ex Codice degli Appalti) che prevede, quali Nuovi Requisiti per la Qualificazione nelle gare di Appalto, sia il rating di legalità che il rating di impresa (oggi volontario).

Rating per l'ottenimento dei quali è di determinante importanza l'aver adottato un Modello Organizzativo 231 ed infatti:

- il *rating di legalità* al massimo livello si può ottenere solo avendo adottato il Modello 231;
- Il *rating di impresa*, a sua volta, computa l'aver adottato il Modello 231 come elemento premiante decisivo.

In particolare, l'art 93 del Codice Appalti D Lgs 50 2016 stabilisce che nei contratti di servizi e forniture l'importo della garanzia e suo rinnovo sia ridotto del 30 per operatori con rating di legalità o attestazione del MOG 231 Le LG ANAC 6 del 16 11 2016 individuano tra le misure di *self cleaning* rilevanti ai fini dell'art 80 codice appalti l'adozione di efficaci Modelli di Organizzazione idonei a prevenire i reati

Tabella di sintesi: chi e perché

CHI	PERCHE'
Amministratori	▪ Evitare l'avvio dell'azione di risarcimento danni da parte dei soggetti danneggiati dalle sanzioni ▪ Adempiere ad un obbligo di Legge (responsabilità per colpa in organizzazione)
Società o Ente	▪ Evitare l'avvio dell'azione "penale" nei confronti della società e le pesanti sanzioni pecuniarie e/o interdittive ▪ Beneficiare della riduzione dal 28% al 5% del premio Inail (Art. 24 MAT Inail) ▪ Beneficiare di una presunzione di rispetto degli obblighi relativi alla sicurezza sul lavoro (Art.40 D. Lgs. 81/08) ▪ Beneficiare di vantaggi nella partecipazione a gare pubbliche
Soci	▪ Tutelare in patrimonio aziendale e quindi il valore delle partecipazioni
Sindaci	▪ Adempiere all'obbligo di vigilare sul rispetto della legge evitando responsabilità per negligenza
Banche	▪ Evitare il dissolversi del patrimonio aziendale malgrado il merito creditizio attribuito alla società cliente

3. L'obbligatorietà del Modello 231 e il Sistema di Assicurazione Rischi Reato

3.1 Circa l'obbligatorietà del Modello 231

La questione che si pone è se deve considerarsi obbligatoria o facoltativa l'adozione del Modello 231 da parte degli Amministratori di società.
A far luce sono intervenute due importanti sentenze.

A) Tribunale di Milano: Sentenza n. 1774/08.

La Sentenza, ha chiarito ogni dubbio, *condannando al risarcimento del danno gli Amministratori* di un'azienda per non aver sollecitato il Consiglio di Amministrazione ad attuare i modelli organizzativi di cui al D. Lgs. 231/01, così violando l'obbligo di vigilanza generica e specifica di cui all'art. 2392 c.c.

Il Tribunale ha così ragionato:

Prima dell'entrata in vigore della riforma del diritto societario (2003) la diligenza richiesta agli amministratori nell'adempimento delle proprie funzioni era quella del mandatario, cioè semplicemente quella del *buon padre di famiglia.*

Dopo l'entrata in vigore della riforma del diritto societario (riforma 2003). la diligenza richiesta agli amministratori viene fatta risalire alla natura dell'incarico (responsabilità professionale) e quindi obbliga gli amministratori a compiere scelte che siano informate e meditate e a tutela del patrimonio aziendale.
Ne consegue che, dalla lettura combinata dell'art. 6, D.lgs. 231/2001, dell'art. 9 della Legge 123/07 e dell'art. 2392 c.c. è possibile concludere che: *gli amministratori potranno evitare la responsabilità civile per i danni causati alla società e quella penale per omesso impedimento dei reati, solo adottando ed efficacemente attuando i modelli organizzativi e di gestione previsti dal d.lgs. 231/01.*
Qualora invece l'amministratore, malgrado l'art. 2392 c.c., non provveda all'introduzione del modello di controllo e gestione anticrimine, *non ha alcuna scusante*, in quanto *la possibilità di evitare le conseguenze dannose per la società gli è offerta dalla legge in maniera chiara- appunto mediante l'adozione del modello di cui al D. Lgs. 231/01* -, né

l'amministratore stesso potrà far appello alla mancata conoscenza in relazione a tale obbligo, dovendo egli assicurare una diligenza professionale e non semplicemente quella del buon padre di famiglia.

Gli amministratori quindi, ai sensi della disciplina dettata dall'art. 2392 c. c., sono chiamati a rispondere dei danni causati alla società dal loro inadempimento degli obblighi di vigilanza specifica o generica posti a loro carico.

B) I Sez. Cassazione Penale: Sentenza n. 35818/2015

Successivamente la Suprema Corte con Sentenza 35818/2015, ha confermato l'obbligatorietà della adozione e attuazione del Modello Organizzativo 231.

In particolare, la Suprema Corte, nella citata sentenza, nell'affermare che la responsabilità della società sussiste anche quando la persona fisica del dipendente cui era stato addebitato il reato presupposto è stata poi assolta per non aver commesso il fatto, precisa che la società è punita per fatto proprio, *frutto di una colpa da organizzazione*

In altri termini, **la responsabilità della società non attiene al reato** (commesso o non commesso che sia) **ma alla mancata adozione di misure precauzionali astrattamente idonee a prevenire il fatto/reato.**

Se, quindi, la società viene condannata *non in relazione al reato*, ma puramente in relazione alla *mancata adozione di misure precauzionali astrattamente idonee a prevenirlo* e se *agli Amministratori può essere chiesto il risarcimento* dei conseguenti danni (Trib. Milano sentenza n. 1774/2008), siamo indubitabilmente di fronte ad un preciso obbligo giuridico.

3.2 Il Sistema di Assicurazione Rischi Reato ai sensi del D.Lgs 231/01

A questo punto, considerati i requisiti e le condizioni necessarie affinché la Magistratura possa giudicare la Società meritevole dell'applicazione dei benefici previsti dal Decreto, vediamo di seguito, sia pure in sintesi, le attività e il relativo flusso operativo necessario.

SISTEMA DI GARANZIA	ATTIVITA'
	▪ Fotografia gerarchico-funzionale della Società in termini di funzioni e poteri ▪ Definizione della mappatura dei sistemi di controllo e delle responsabilità in termini di compliance ▪ Determinazione del sistema delle deleghe, formalizzate e non, come si derivano da visure camerali, Statuto e Atto costitutivo, procure, atti di nomina ▪ Determinazione delle funzioni attribuite ai singoli responsabili ▪ Analisi, rilevazione e mappatura di attività a rischi-reato e

Progettazione di un Modello di Controllo e Gestione 231/01

Adozione ed efficace attuazione

- Approvazione definitiva del MOG 231/01 della Società
- Definizione del piano formazione e comunicazione
- Redazione parte documentale (es. Atti di nomina, Circolari, Registri, ecc.)
- Nomina dei componenti dell'OdV e sua costituzione, nel rispetto dei criteri di autonomia, indipendenza e professionalità
- Definizione Regolamento e modalità di funzionamento OdV
- Piano degli audit e delle verifiche dell'OdV
- Avvio, supporto operativo e definizione flussi informativi OdV
- Costante condivisione con la Direzione e gli Organi di controllo

PRINCIPALI FONTI NORMATIVE E PRONUNCE GIURISPRUDENZIALI

IN TEMA DI MODELLO ORGANIZZATIVO 231/01

Fonti normative - Principali sentenze

e corrispondenza tra D. Lgs. 231/01 e Codice Penale

4. Fonti normative - Principali sentenze e corrispondenza tra D. Lgs. 231/01 e Codice Penale

A) Principali Fonti normative

D. Lgs. 8 giugno 2001, n.231 e sue successive m.e i.

Norme del Codice Penale

Leggi speciali e leggi di settore

B) Principali Pronunce Giurisprudenziali

Cassazione Penale V Sez. Sentenza n. 4667 del 30/01/2015

Modelli 231 non idonei e di facciata se si realizzano attraverso semplici adempimenti burocratici

La Suprema Corte si è pronunciata con esemplare chiarezza sul tema relativo alla idoneità del Modello 231/01 così statuendo:

Il giudizio di idoneità del Modello 231 deve basarsi sulla valutazione del modello *concretamente attuato dall'azienda in un'ottica di adeguatezza dello stesso rispetto agli scopi che si prefigge di raggiungere*. Nello specifico, si è ritenuta la non idoneità del Modello di Organizzazione e Gestione in quanto l'efficacia dei meccanismi di controllo volti a prevenire i sopra citati reati "era in radice meramente apparente".

Con ciò bocciando definitivamente Modelli 231 basati su banali copia-incolla tratti da affannose riesplorazioni sui motori di ricerca di internet.

Cassazione Penale IV Sez. Sentenza n. 18073 del 29/04/2015
ThyssenKrupp SpA

In un caso per omicidio colposo commesso con violazione delle norme sulla sicurezza e salute sui luoghi di lavoro, la Cassazione rileva l'interesse o vantaggio della società dal risparmio di costi nello specifico in tema di costi strumentali, formazione del personale e consulenza necessaria.

Corte d'Assise del Tribunale di Torino (2011)
ThyssenKrupp SpA

La Corte, in data 15.4.2011, ha condannato i vertici della ThyssenKrupp S.p.A. a pesantissime sanzioni detentive e la società ad altrettanto pesanti sanzioni pecuniarie per *responsabilità amministrativa ex D. Lgs. 231/01.*

Tribunale Di Milano
Sentenza 1774/08

Obbligatorio il Modello 231. Amministratori condannati al risarcimento del danno per non averlo adottato

Il Tribunale Milano ha condannato gli Amministratori di un'azienda per non aver sollecitato il Consiglio di Amministrazione ad attuare i modelli organizzativi di cui al D. Lgs. 231/01, così violando l'obbligo di vigilanza generica e specifica di cui all'art. 2392 c.c.

Fino all'entrata in vigore della riforma del diritto societario (2003) la diligenza richiesta agli amministratori nell'adempimento delle proprie funzioni era quella del mandatario, cioè semplicemente quella del buon padre di famiglia.

Dopo l'entrata in vigore della riforma del diritto societario la diligenza richiesta viene fatta risalire alla natura dell'incarico (responsabilità professionale) e obbliga gli amministratori a compiere scelte che siano informate e meditate.

Gli amministratori quindi, ai sensi della disciplina dettata dall'art. 2392 c. c., sono chiamati a rispondere dei danni causati alla società dal loro inadempimento degli obblighi di vigilanza specifica o generica posti a loro carico.

Gli amministratori potranno evitare la responsabilità civile per i danni causati alla società e quella penale per omesso impedimento dei reati, solo adottando ed efficacemente attuando i modelli organizzativi e di gestione previsti dal D. Lgs 231/01

Qualora invece l'amministratore, malgrado l'art. 2392 c.c., non provveda all'introduzione del Modello di controllo e gestione anticrimine, non ha alcuna scusante in quanto **la possibilità di evitare le conseguenze dannose per la società gli è offerta dalla legge in maniera chiara** - appunto mediante ***l'adozione del modello di cui al D. Lgs. 231/01***.

Cassazione Penale I Sez. Sentenza n. 35818 del 02//09/2015

L'assoluzione del dipendente non mette in salvo la società

La responsabilità della società sussiste anche quando la persona fisica del dipendente cui era stato addebitato il reato presupposto è stata poi assolta per non aver commesso il fatto; ciò è quanto affermato dalla Corte di Cassazione prima sezione penale con sentenza n. 35818/2015.
In altri termini, anche se non è identificabile l'autore del reato, il D. Lgs. 231/01 consente in ogni caso di procedere nei confronti della società.
L'illecito addebitabile all'Ente, ai sensi del D. Lgs. 231/01, non consiste in una responsabilità sussidiaria per fatto altrui. L'Ente è punito per fatto proprio dal momento che il reato presupposto ben può considerarsi espressione di una politica aziendale deviata e comunque frutto di una colpa da organizzazione.
In altri termini, la responsabilità della società attiene alla mancata adozione di misure precauzionali astrattamente idonee a prevenire il fatto/reato.

Ufficio del Giudice per le indagini preliminari Dott. Guido Salvini

Molto grave non adottare il Modello 231 dopo avvio di indagini

E' particolarmente grave il fatto che la …… *omissis*, anche dopo che i reati commessi dai suoi dirigenti sono divenuti di pubblico dominio, non abbia dato alcuna risposta e, tornando al problema del Modello Organizzativo 231, *non si sia preoccupata, nonostante i non pochi mesi trascorsi dalla scoperta dei fatti, di implementare il proprio modello organizzativo carente ed inadeguato* ……. *E non avverta l'esigenza di rispettare appieno le leggi italiane.*

Infatti *la società è tenuta* ….. *ai sensi dell'art. 17 lettera b) del decreto 231* "ad eliminare le carenze organizzative mediante l'adozione e l'attuazione di modelli organizzativi idonei a prevenire i reati della specie di quello verificatosi".

Procura della Repubblica di Trani 2008

La Procura estende il reato alla società con divieto a contrarre con la Pubblica Amministrazione

Sovraintendenza Perugia e Olimpo Srl

Reato di corruzione a carico degli impiegati legati alla Sovrintendenza di Perugia e di uno dei soci della Olimpo Srl per lavori di restauri. Oltre all'ordine di custodia cautelare in danno degli indagati, la Procura, in base al D. Lgs. 231/01, ha esteso il reato alla società, vietandole, tra l'altro, di contrarre con la Pubblica Amministrazione.

Corte di Cassazione Sentenza n. 24583 2011

Holding soggette agli obblighi del D. Lgs. 231/01. Responsabilità amministrativa delle holding per fatto commesso dalla controllata

Anche la capogruppo può essere chiamata a rispondere, sulla base del D. Lgs. 231/01, per un reato commesso nell'ambito di una controllata.
Viene per la prima volta affermato dalla Corte di Cassazione l'idoneità della *holding* o altre società del gruppo a rispondere, ai sensi del D. Lgs. 231/01, per reati commessi nell'ambito di altre società del gruppo.
Ai fini della sussistenza della responsabilità di cui sub 1) non è sufficiente un generico riferimento al gruppo ma è necessario che il soggetto che agisce per conto della società (es. legale rappresentante) concorra con il soggetto che commette il reato (anche un amministratore di fatto).
Spetta all'interprete ricostruire la catena delle responsabilità in caso di società facente parte di un gruppo, individuandone i presupposti, i limiti e le garanzie. A questo proposito, appare di fondamentale importanza quanto affermato dalla cassazione nella sentenza in commento poiché costituisce il primo intervento volto ad individuare concretamente i requisiti necessari ai fini di una responsabilità della *holding* o di altre società del gruppo ex D. Lgs. 231/01.

Bisogna considerare che la dottrina, già prima di questo intervento giurisprudenziale, riteneva ampiamente configurabile la responsabilità da reato ex D. Lgs. n. 231/01 della *holding* societaria.

La Guardia di Finanza con la Circolare n. 83607/2012 così si esprime: "Il legislatore, nel solco dell'impostazione generale utilizzata per individuare i destinatari dei precetti contenuti nel D. Lgs. n. 231/2001, non individua espressamente tra i destinatari della responsabilità penale-amministrativa il "gruppo societario",

Si tratta di un fenomeno, quello dei gruppi societari, di natura essenzialmente economica, cui, a seguito della riforma operata con il D. Lgs. n. 6 del 17 gennaio 2003, è stata riconosciuta anche un'autonomia giuridica. Infatti, con l'introduzione degli articoli dal 2497 al 2497-septies c.c. è stata disciplinata la materia delle società soggette alla direzione e coordinamento altrui. In particolare, l'art. 2497-sexies c.c.6 identifica, in via presuntiva, il soggetto titolare dell'attività direzionale in quello che esercita il controllo sulle altre componenti del gruppo: l'attività di direzione e coordinamento deve essere esercitata effettivamente, non essendo sufficiente la mera disponibilità dei voti necessari per l'esercizio del controllo

GIP Tribunale Milano Ordinanza 9 novembre 2004

Dott.ssa Secchi

Vademecum sui requisiti di validità ed efficacia del Modello 231

L'Ordinanza esamina l'idoneità di Modelli di organizzazione, gestione e controllo ex artt. 6 e 7 D. Lgs. 231/01.

Le indicazioni desumibili dall'Ordinanza sono le seguenti:

1. Il Modello deve essere adottato partendo da una *mappatura dei rischi di reato specifica ed esaustiva e non meramente descrittiva o ripetitiva del dettato normativo*.

2. Il Modello deve prevedere che i componenti dell'organo di vigilanza posseggano capacità specifiche in tema di attività *ispettiva* e *consulenziale*.

3. Il Modello deve prevedere quale *causa di ineleggibilità* a componente dell'OdV la sentenza di condanna (o di patteggiamento) non irrevocabile.

4. Il Modello deve *differenziare tra formazione* rivolta ai dipendenti nella loro generalità, ai dipendenti che operino in specifiche aree di rischio, all'organo di vigilanza e ai preposti al controllo interno.

5. Il Modello deve prevedere il *contenuto dei corsi di formazione*, la loro *frequenza*, *l'obbligatorietà* della partecipazione ai corsi, controlli di frequenza e di qualità sul contenuto dei programmi.

6. Il Modello deve prevedere espressamente la comminazione di *sanzione disciplinare nei confronti degli amministratori, direttori generali e compliance officers* che per negligenza ovvero imperizia non abbiano saputo individuare, e conseguentemente eliminare, violazioni del modello e, nei casi più gravi, perpetrazione di reati.

7. Il Modello deve prevedere *sistematiche procedure di ricerca ed identificazione dei rischi* quando sussistano circostanze particolari (es. emersione di precedenti violazioni, elevato turn-over del personale).

8. Il Modello deve prevedere *controlli di routine* e *controlli a sorpresa* – comunque periodici – nei confronti delle attività aziendali sensibili.

9. Il Modello deve prevedere e disciplinare un *obbligo* per i dipendenti, i direttori, gli amministratori della società di riferire all'OdV notizie rilevanti e relative alla vita dell'ente, a violazioni del modello o alla consumazione di reati. In particolare, deve fornire concrete indicazioni sulle modalità attraverso le quali coloro che vengano a conoscenza di comportamenti illeciti possano riferire all'organo di vigilanza

10. Il Modello deve contenere protocolli e procedure specifici e concreti.

C) Corrispondenze tra la norma D. Lgs. 231/01 e successive modificazioni e integrazioni ed il codice penale.

Riferimenti della norma D. Lgs. 231/01
La tipologia dei reati: **Art 24 D. Lgs. 231/01 (indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello stato, di un ente pubblico o dell'unione europea o per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture) (articolo modificato dalla L. 161/2017, dal D. Lgs. n. 75/2020 e dal D.L. 25 febbraio 2022, n.13)** - Malversazione di erogazioni pubbliche (art. 316-bis c.p.) [articolo modificato dal D.L. n. 13/2022] - Indebita percezione di erogazioni pubbliche (art. 316 ter c.p.) [articolo modificato dal D.L. n. 13/2022] - Truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico o delle Comunità europee (art. 640, comma 2, n. 1 c.p.) - Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.) [articolo modificato dal D.L. n. 13/2022] - Frode Informatica in danno dello Stato o di un altro ente pubblico (art. 640 ter c.p.) - Frode nelle pubbliche forniture (art. 356 c.p.) [introdotto dal D. Lgs. n. 75/2020] - Frode ai danni del Fondo europeo agricolo (art. 2. L. 23/12/1986, n.898) [introdotto dal D. Lgs. n. 75/2020] **Art 24 bis D. Lgs. 231/01 (delitti informatici e trattamento illecito di dati) [articolo introdotto dalla L. n. 48/2008 e modificato dal D. Lgs. n. 7 e 8/2016 e dal D.L. n. 105/2019]** - Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615 ter c.p.) - Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, codici e altri mezzi atti all'accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615-quater c.p.) [articolo modificato dalla Legge n. 238/2021] - Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615-quinquies c.p.) [articolo modificato dalla Legge n. 238/2021] - Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617 quater c.p.) [articolo modificato dalla Legge n. 238/2021] - Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature e di altri mezzi atti a intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quinquies c.p.) [articolo modificato dalla Legge n. 238/2021] - Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635-bis c.p.) - Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635 ter c.p.) - Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635 quater c.p.) - Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635 quinquies c.p.) - Documenti informatici (art. 491 bis c.p. – falsità) - Frode informatica del certificatore di firma elettronica (art. 640-quinquies c.p.) **Art. 24-ter, D. Lgs. 231/01(Delitti di criminalità organizzata) [articolo aggiunto dalla L. n. 94/2009 e modificato dalla L. 69/2015]** - Associazione per delinquere (art. 416 c.p.) - Associazione di tipo mafioso anche straniere (art. 416-bis c.p.) [articolo modificato dalla L. n. 69/2015] - Tutti i delitti se commessi avvalendosi delle condizioni previste dall´art. 416-bis c.p. per agevolare l´attività delle associazioni previste dallo stesso articolo (L. 203/91) - Scambio elettorale politico-mafioso (art. 416-ter c.p.) - Sequestro di persona a scopo di estorsione (art. 630 c.p.)

- Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 DPR 9 ottobre 1990, n. 309) [comma 7-bis aggiunto dal D. Lgs. n. 202/2016]
- Illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo escluse quelle previste dall'articolo 2, comma terzo, della legge 18 aprile 1975, n. 110 (art. 407, co. 2, lett. a), numero 5), c.p.p.)

La legge 236/2016 inserisce nel Codice penale il nuovo articolo 601-bis ("Traffico di organi prelevati da persona vivente"). A tale nuova fattispecie è stata estesa la disciplina dell´articolo 416, comma 6, c.p.
Alla commissione dei reati sopra elencati, qualora gli stessi abbiano carattere transazionale ai sensi dell'art.3 della legge n. 146/2006 e qualora ricorrano i presupposti previsti dal D. Lgs..231/2001, è prevista in conseguenza l'applicazione all'ente di sanzioni sia pecuniarie sia interdittive (ad eccezione dei reati di intralcio alla giustizia per i quali è prevista la sola sanzione pecuniaria).
Per "gruppo criminale organizzato", ai sensi della Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale sottoscritta nel corso della Conferenza di Palermo (12 - 15 dicembre 2000), si intende un "gruppo strutturato esistente per un periodo di tempo, composto da tre o più persone che agiscono di concerto al fine di commettere uno o più Reati gravi o Reati stabiliti dalla Convenzione, al fine di ottenere, direttamente o indirettamente, un vantaggio finanziario o un altro vantaggio materiale"

Art 25 D. Lgs. 231/01 (peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e abuso d'ufficio) [articolo modificato dalla L. n. 190/2012, dalla L. 3/2019 e dal D. Lgs. n. 75/2020]
- Concussione (art. 317 c.p.) [articolo modificato dalla L. n. 69/2015]
- Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.) [articolo modificato dalla L. n. 190/2012 e L. n. 69/2015]
- Corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio (art. 319 c.p.) [articolo modificato dalla L. n. 69/2015]
- Circostanze aggravanti (art. 319-bis c.p.)
- Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.) [articolo modificato dalla L. n. 69/2015]
- Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater) [articolo aggiunto dalla L. n. 190/2012 e modificato dalla L. n. 69/2015]
- Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.)
- Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.)
- Peculato, concussione, induzione indebita dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (art. 322 bis c.p.) [articolo modificato dalla L. n. 190/2012 e dalla L. n. 3/2019]
- Pene per il corruttore (art. 321 c.p.)
- Traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.) (introdotto con L n. 3 del 9/01/2019)
- Abuso d'ufficio (art. 323 c.p.) [introdotto dal D. Lgs. n. 75/2020]

Art 25 bis D. Lgs. 231/01 (Falsità in monete, in carte di pubblico credito e in valori di bollo) [articolo aggiunto dal D.L. n. 350/2001, convertito con modificazioni dalla L. n. 409/2001; modificato dalla L. n. 99/2009; modificato dal D. Lgs. 125/2016]
- Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (art. 453 c.p.)
- Alterazione di monete (art. 454 c.p.)
- Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 455 c.p.)
- Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 c.p.)
- Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati (art. 459 c.p.)
- Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo (art. 460 c.p.)

- Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (art. 461 c.p.)
- Uso di valori di bollo contraffatti o alterati (art. 464 c.p.)
- Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (art. 473 c.p.)
- Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.)

Art. 25-bis.1, D. Lgs 231/01 (Delitti contro l'industria e il commercio) [articolo aggiunto dalla L. n. 99/2009]
- Turbata libertà dell'industria o del commercio (art. 513 c.p.)
- Illecita concorrenza con minaccia o violenza" (art. 513-bis c.p.)
- Frodi contro le industrie nazionali (art. 514 c.p.)
- Frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.)
- Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.)
- Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.)
- Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517-ter c.p.)
- Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517-quater c.p.)

- **Art 25 ter D. Lgs. 231/01 (Reati societari) [articolo aggiunto dal D. Lgs. n. 61/2002, modificato dalla L. n. 190/2012, dalla L. 69/2015 e dal D. Lgs. n.38/2017]**
- False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.) [articolo modificato dalla L. n. 69/2015]
- Fatti di lieve entità (art. 2621-bis c.c.)
- False comunicazioni sociali delle società quotate (art. 2622 c.c.) [articolo modificato dalla L n. 69/2015]
- Impedito controllo (art. 2625, comma 2, c.c.)
- Indebita restituzione di conferimenti (art. 2626 c.c.)
- Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.)
- Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.)
- Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.)
- Omessa comunicazione del conflitto d'interessi (art. 2629-bis c.c.) [aggiunto dalla legge n. 262/2005]
- Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.)
- Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.)
- Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.) [aggiunto dalla legge n. 190/2012; modificato dal D. Lgs. n. 38/2017]
- Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635-bis c.c.) [articolo aggiunto dal D. Lgs. n. 38/2017]
- Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.)
- Aggiotaggio (art. 2637 c.c.)
- Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638, comma 1 e 2, c.c.)
- Corruzione tra privati (art. 2635) [introdotto dalla L. 190/2012 e modificato dal D. Lgs. n. 38/2017 e dalla L. n. 3/2019]
- Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635 bis c.c.)

Art 25 quater D. Lgs. 231/01 (Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal Codice penale e dalle leggi speciali) [articolo aggiunto dalla L. n. 7/2003][1]
- Associazioni sovversive (art. 270 c.p.)
- Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico (art. 270 bis c.p.)
- Assistenza agli associati (art. 270 ter c.p.)
- Arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270 quater c.p.)
- Addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270 quinquies c.p.)

[1] La norma fa riferimento ad una serie indeterminata di fattispecie contenute sia all'interno del codice penale, che in leggi speciali. Esse sono caratterizzate tutte dalla finalità di terrorismo o, appunto, di eversione dell'ordinamento democratico

- Finanziamento di condotte con finalità di terrorismo (L. n. 153/2016, art. 270 quinquies.1 c.p.)
- Sottrazione di beni o denaro sottoposti a sequestro (art. 270 quinquies.2 c.p.)
- Condotte con finalità di terrorismo (art. 270 sexies c.p.)
- Attentato per finalità terroristiche o di eversione (art. 280 c.p.)
- Atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi (art. 280 bis c.p.)
- Atti di terrorismo nucleare (art. 280 ter c.p.)
- Sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione (art. 289 bis c.p.)
- Istigazione a commettere alcuno dei delitti preveduti dai Capi primo e secondo (art. 302 c.p.)
- Cospirazione politica mediante accordo (art. 304 c.p.)
- Cospirazione politica mediante associazione (art. 305 c.p.)
- Banda armata: formazione e partecipazione (art. 306 c.p.)
- Assistenza ai partecipi di cospirazione o di banda armata (art. 307 c.p.)
- Impossessamento, dirottamento e distruzione di un aereo (L. n. 342/1976, art. 1)
- Danneggiamento delle installazioni a terra (L. n. 342/1976, art. 2)
- Sanzioni (L. n. 422/1989, art. 3)
- Pentimento operoso (D. Lgs. n. 625/1979, art. 5)
- Convenzione di New York del 9 dicembre 1999 (art. 2)

Art 25 quater 1 D. Lgs. 231/01 (Delitti contro la persona) [articolo aggiunto dalla L. n. 7/2006]
- Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 583 bis c.p.);

Art 25 quinquies D. Lgs. 231/01 (Delitti contro la personalità individuale) [articolo aggiunto dalla L. n. 228/2003; modificato dalla L. n. 199/2016]
- Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600 c.p.)
- Prostituzione minorile (art. 600-bis c.p.)
- Pornografia minorile (art. 600-ter c.p.)
- Detenzione di materiale pornografico (art. 600-quater)
- Pornografia virtuale (art. 600-quater.1 c.p.) [aggiunto dall'art. 10, L. 6 febbraio 2006 n. 38]
- Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600-quinquies c.p.)
- Tratta di persone (art. 601 c.p.)
- Acquisto e alienazione di schiavi (art. 602 c.p.)
- Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603-bis c.p.)
- Adescamento di minorenni (art. 609-undecies c.p.)

Art 25 sexies D. Lgs. 231/01 (Reati di abuso di mercato) [articolo aggiunto dalla L. n. 62/2005]
- Abuso di informazioni privilegiate (art. 184 D. Lgs. 58/98);
- Manipolazione del mercato (art. 185 D. Lgs. 58/98);

Art 25 septies D. Lgs. 231/01 (Delitti in violazione della normativa antinfortunistica e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro) [articolo aggiunto dalla L. n. 123/2007; modificato L. n. 3/2018]
L'art.9 della Legge 123/07 ha introdotto la responsabilità amministrativa dell'Ente nel caso di delitti commessi esclusivamente con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro. In particolare:
- Omicidio colposo (art. 589 co.2 c.p.);
- Lesioni colpose gravi o gravissime (art.590 co.3 c.p.);

Art 25 octies D. Lgs. 231/01 (Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita) [articolo aggiunto dal D. Lgs. n. 231/2007; modificato dalla L. n. 186/2014 e dal D. Lgs. n. 195/2021]
- Riciclaggio (art. 648-bis c.p.) [articolo modificato dal D. Lgs. 195/2021]
- Ricettazione (art. 648 c.p.) [articolo modificato dal D. Lgs. 195/2021]

- Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.) [articolo modificato dal D. Lgs. 195/2021]
- Autoriciclaggio (art. 648-ter.1 c.p.) [articolo modificato dal D. Lgs. 195/2021]

Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti (Art. 25-octies.1, D. Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dal D. Lgs. 184/2021 e modificata dalla L. n. 137/2023] e Altre fattispecie in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti (Art. 25-octies.1 comma 2, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dal D. Lgs. 184/2021]

- Indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493-ter c.p.)
- Detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493-quater c.p.)
- Frode informatica aggravata dalla realizzazione di un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale (art. 640-ter c.p.)
- Trasferimento fraudolento di valori (art. 512-bis) [articolo introdotto dalla L. n. 137/2023]
- Altre fattispecie

Art. 25-novies D. Lgs. 231/01 (Delitti in materia di violazione del diritto d'autore) [articolo aggiunto dalla L. n. 99/2009 e modificato dalla L. n. 93/2023]

- Messa a disposizione del pubblico, in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta, o di parte di essa (art. 171, legge n.633/1941 comma 1 lett. a) bis)
- Reati di cui al punto precedente commessi su opere altrui non destinate alla pubblicazione qualora ne risulti offeso l'onore o la reputazione (art. 171, legge n.633/1941 comma 3)
- Abusiva duplicazione, per trarne profitto, di programmi per elaboratore; importazione, distribuzione, vendita o detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale o concessione in locazione di programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE; predisposizione di mezzi per rimuovere o eludere i dispositivi di protezione di programmi per elaboratori (art. 171-bis legge n.633/1941 comma 1)
- Riproduzione, trasferimento su altro supporto, distribuzione, comunicazione, presentazione o dimostrazione in pubblico, del contenuto di una banca dati; estrazione o reimpiego della banca dati; distribuzione, vendita o concessione in locazione di banche di dati (art. 171-bis legge n.633/1941 comma 2)
- Abusiva duplicazione, riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, di opere dell'ingegno destinate al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio di dischi, nastri o supporti analoghi o ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento; opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico musicali, multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati; riproduzione, duplicazione, trasmissione o diffusione abusiva, vendita o commercio, cessione a qualsiasi titolo o importazione abusiva di oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi; immissione in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa (art. 171-ter legge n.633/1941) [modificato dalla L. n. 93/2023]
- Mancata comunicazione alla SIAE dei dati di identificazione dei supporti non soggetti al contrassegno o falsa dichiarazione (art. 171-septies legge n.633/1941)
- Fraudolenta produzione, vendita, importazione, promozione, installazione, modifica, utilizzo per uso pubblico e privato di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale (art. 171-octies legge n.633/1941).

Art. 25 decies D. Lgs. 231/01 (Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria) [articolo aggiunto dalla L. n. 116/2009]

- Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.)

Art. 25- undecies D. Lgs. 231/01 (Reati ambientali) [articolo aggiunto dal D. Lgs. n. 121/2011, modificato dalla L. n. 68/2015, modificato dal D. Lgs. n. 21/2018 e dalla dalla L. n. 137/2023]
- Inquinamento ambientale (art. 452-bis c.p.) [articolo modificato dalla L. n. 137/2023]
- Disastro ambientale (art. 452-quater c.p.) [articolo modificato dalla L. n. 137/2023]
- Delitti colposi contro l´ambiente (art. 452-quinquies c.p.)
- Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452-sexies c.p.)
- Circostanze aggravanti (art. 452-octies c.p.)
- Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727-bis c.p.)
- Distruzione o deterioramento di habitat all´interno di un sito protetto (art. 733-bis c.p.)
- Importazione, esportazione, detenzione, utilizzo per scopo di lucro, acquisto, vendita, esposizione o detenzione per la vendita o per fini commerciali di specie protette (L. n.150/1992, art. 1, art. 2, art. 3-bis e art. 6)
- Scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose; scarichi sul suolo, nel sottosuolo e nelle acque sotterranee; scarico nelle acque del mare da parte di navi od aeromobili (D. Lgs n.152/2006, art. 137)
- Attività di gestione di rifiuti non autorizzata (D. Lgs n.152/2006, art. 256)
- Inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee (D. Lgs n. 152/2006, art. 257)
- Traffico illecito di rifiuti (D. Lgs n.152/2006, art. 259)
- Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (D. Lgs n.152/2006, art. 258)
- Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 452-quaterdecies c.p.) [introdotto dal D. Lgs. n. 21/2018]
- False indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti; inserimento nel SISTRI di un certificato di analisi dei rifiuti falso; omissione o fraudolenta alterazione della copia cartacea della scheda SISTRI - area movimentazione nel trasporto di rifiuti (D. Lgs n.152/2006, art. 260-bis)
- Sanzioni (D. Lgs. n. 152/2006, art. 279)
- Inquinamento doloso provocato da navi (D. Lgs. n.202/2007, art. 8)
- Inquinamento colposo provocato da navi (D. Lgs. n.202/2007, art. 9)
- Cessazione e riduzione dell´impiego delle sostanze lesive (L. n. 549/1993 art. 3)

Art. 25- duodecies D. Lgs. 231/01 (Reati per impiego di cittadini da paesi terzi il cui soggiorno è irregolare) [articolo aggiunto dal D. Lgs. n. 109/2012, modificato dalla Legge 17 ottobre 2017 n. 161 e dal D.L. n. 20/2023]
- Disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 12, comma 3, 3 bis, 3 ter e comma 5, D. Lgs. n. 286/1998) [articolo modificato dal D.L. n. 20/2023]
- Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 22, comma 12 bis, D. Lgs. n. 286/1998)

Art. 25- duodecies D. Lgs. 231/01 (Reato di Whistleblowing)

Art. 25- terdecies D. Lgs. 231/01 (Reati di razzismo e xenofobia) [articolo aggiunto dalla Legge 20 novembre 2017 n. 167, modificato dal D.Lgs. n. 21/2018]
- Convenzione internazionale sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione razziale (Art. 3, comma 3-bis della Legge 654/1975) - articolo abrogato dal D. Lgs. n. 21/2018 e sostituito dall'art. 604 bis c.p.
- Propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale, etnica e religiosa (art. 604-bis c.p.) [aggiunto dal D. Lgs. n. 21/2018]

Art. 25 quaterdecies D. Lgs. 231/2001 (Frode sportive) [articolo aggiunto dalla L. n. 39/2019]

- Convenzione del Consiglio d'Europa sulle manipolazioni sportive, fatta a Magglingen il 18 settembre 2014
- Legge 3 maggio 2019 n. 39
- Esercizio abusivo di attività di giuoco o di scommessa (Art. 4, L. n. 401/1989)
- Frodi in competizioni sportive (Art. 1, L. n. 401/1989)

Art. 25 quinquesdecies D.LGS. 231/2001 (Reati Tributari) [articolo aggiunto dalla L. n. 157/2019 e dal D. Lgs. n. 75/2020]
- D.lgs. n. 75 del 14 luglio 2020 di attuazione della direttiva (UE) 2017/1371
- Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (Art. 2 D.Lgs. n. 74/2000)
- Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (Art. 3 D. Lgs. n. 74/2000)
- Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (Art. 8 D. Lgs. n. 74/2000)
- Occultamento o distruzione di documenti contabili (Art. 10 D. Lgs. n. 74/2000)
- Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (Art. 11 D. Lgs. n. 74/2000)
- Dichiarazione infedele (Art. 4 D. Lgs. n. 74/2000)
- Omessa dichiarazione (Art. 5 D. Lgs. n. 74/2000)
- Indebita compensazione (Art. 10-quater D. Lgs. n. 74/2000)

Art. sexiesdecies 25 D.LGS. 231/2001 (Contrabbando) [articolo aggiunto dal D. Lgs. n. 75/2020]
- D.lgs. n. 75 del 14 luglio 2020 di attuazione della direttiva (UE) 2017/1371
- Contrabbando nel movimento delle merci attraverso i confini di terra e gli spazi doganali (Art. 282 DPR n. 43/1973)
- Contrabbando nel movimento delle merci nei laghi di confine (Art. 283 DPR n. 43/1973)
- Contrabbando nel movimento marittimo delle merci (Art. 284 DPR n. 43/1973)
- Contrabbando nel movimento delle merci per via aerea (Art. 285 DPR n. 43/1973)
- Contrabbando nelle zone extra-doganali (Art. 286 DPR n. 43/1973)
- Contrabbando per indebito uso di merci importate con agevolazioni doganali (Art. 287 DPR n. 43/1973)
- Contrabbando nei depositi doganali (Art. 288 DPR n. 43/1973)
- Contrabbando nel cabotaggio e nella circolazione (Art. 289 DPR n. 43/1973)
- Contrabbando nell'esportazione di merci ammesse a restituzione di diritti (Art. 290 DPR n. 43/1973)
- Contrabbando nell'importazione od esportazione temporanea (Art. 291 DPR n. 43/1973)
- Contrabbando di tabacchi lavorati esteri (Art. 291-bis DPR n. 43/1973)
- Circostanze aggravanti del delitto di contrabbando di tabacchi lavorati esteri (Art. 291-ter DPR n. 43/1973)
- Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (Art. 291-quater DPR n. 43/1973)
- Altri casi di contrabbando (Art. 292 DPR n. 43/1973)
- Circostanze aggravanti del contrabbando (Art. 295 DPR n. 43/1973)

Art. 25 duodevicies D.LGS. 231/2001 (Delitti contro il patrimonio culturale) [Articolo aggiunto dalla L. n. 22/2022]
- Furto di beni culturali (Art. 518-bis c.p.)
- Appropriazione indebita di beni culturali (Art. 518-ter c.p.)
- Ricettazione di beni culturali (Art. 518-quater c.p.)
- Falsificazione in scrittura privata relativa a beni culturali (Art. 518-octies c.p.)
- Violazioni in materia di alienazione di beni culturali (Art. 518-novies c.p.)
- Importazione illecita di beni culturali (Art. 518-decies c.p.)
- Uscita o esportazione illecite di beni culturali (Art. 518-undecies c.p.)
- Distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici (Art. 518-duodecies c.p.)
- Contraffazione di opere d'arte (Art. 518-quaterdecies c.p.)

Art.25 duodevicies D.LGS. 231/2001 (Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici) [Articolo aggiunto dalla L. n. 22/2022]
- Riciclaggio di beni culturali (Art. 518-sexies c.p.)
- Devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici (Art. 518-terdecies c.p.)

Art. 12 L. 9/2013 Responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato [Costituiscono presupposto per gli enti che operano nell´ambito della filiera degli oli vergini di oliva]
- Adulterazione e contraffazione di sostanze alimentari (art. 440 c.p.)
- Commercio di sostanze alimentari contraffatte o adulterate (art. 442 c.p.)
- Commercio di sostanze alimentari nocive (art. 444 c.p.)
- Contraffazione, alterazione o uso di segni distintivi di opere dell´ingegno o di prodotti industriali (art. 473 c.p.)
- Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.)
- Frode nell´esercizio del commercio (art. 515 c.p.)
- Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.)
- Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.)
- Contraffazione di indicazioni geografiche denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517-quater c.p.)

L. 146/2006 Reati transnazionali [Costituiscono presupposto per la responsabilità amministrativa degli enti i seguenti reati se commessi in modalità transnazionale]
- Disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 12, commi 3, 3-bis, 3-ter e 5, del testo unico di cui al D. Lgs. 25 luglio 1998, n. 286)
- Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 del testo unico di cui al D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309)
- Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-quater del testo unico di cui al D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43)
- Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.)
- Favoreggiamento personale (art. 378 c.p.)
- Associazione per delinquere (art. 416 c.p.)
- Associazione di tipo mafioso (art. 416-bis c.p.)

Ai sensi dell'art. 3 della legge 146/2006, si considera reato transazionale "il reato punito con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni, qualora sia coinvolto un gruppo criminale organizzato, nonché:
- sia commesso in più di uno Stato;
- ovvero sia commesso in uno Stato ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo avvenga in un altro Stato;
- ovvero sia commesso in uno Stato, ma in esso sia implicato gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato;
- ovvero sia commesso in uno Stato ma abbia effetti sostanziali in un "altro Stato"

Artt da 9 a 23 Sanzioni in generale
Artt 6 e 7 Esimenti
Art. 6 co.1 lett b Organismo di Vigilanza
Art. 6 co.2 lett d informativa all' OR.VI.
Art.6 co.2 lett e Sistema disciplinare e misure in caso di mancata osservanza delle prescrizioni del modello
Art.6 co.2 lett a individuazione delle attività a rischio
Artt.5 e 6 Soggetti responsabili e responsabilità dell'Ente

IL MANUALE 231

Struttura e Regole

5. Organizzazione del Manuale 231

5.1 Sezioni, Parti, Capitoli, Paragrafi

Il Manuale è organizzato per sezioni o parti indipendenti, dove ogni parte tratta l'argomento specificato nell'indice.

Ciascuna parte può, a sua volta, essere organizzata in capitoli indipendenti.

Nell'ambito di ciascun capitolo, è prevista la suddivisione in paragrafi.

La numerazione dei singoli elementi avviene secondo il seguente schema:

Sezione/Parte	*X.*
Capitolo	*X.Y*
Paragrafo	*X.Y.Z*

Le procedure sono classificate con un codice costituito da:

P = Procedura

Numero = Numerazione progressiva della procedura

Secondo numero= Numero progressivo attributo a procedure della stessa natura

Esempio: P1.1

P1.2

La modulistica o scheda operativa sono classificati con un codice costituito da:

M = Modulistica

Numero = Numerazione indicante la procedura cui si riferisce

Lettera = Lettera indicante la progressività della modulistica

I flussi informativi sono di tre tipi:

a) Tra gli organi di governo e di controllo
b) Dal personale ed in particolare dai responsabili di area funzionale verso l'OdV
c) Da tutti verso tutti (Whistleblowing)

5.2 Struttura del Manuale

Questo Manuale Legalità è suddiviso in "Sezioni", numerate in maniera progressiva.
Nella tabella "Riferimenti", sono riportati i riferimenti delle norme di cui si è tenuto conto, le sezioni del Manuale Legalità in cui sono trattati e le procedure operative collegate.
Nella tabella riassuntiva iniziale, sono riportate le descrizioni delle revisioni del Manuale Legalità.

5.3 Revisioni

Questo Manuale di Legalità:

- è stato redatto su incarico dell' Amministratore Unico, con la partecipazione di professionisti esterni;
- sarà approvato dall'Organo di Governo.

L' AU è l'unico autorizzato ad apportare modifiche o aggiornamenti.
La gestione del Manuale - e, quindi, gli ampliamenti, le revisioni e le modifiche - è di esclusiva competenza dell'Amministratore Unico, che ha anche la responsabilità della distribuzione del documento.

L'elenco di distribuzione contiene le seguenti informazioni:

- numero della copia;
- funzione interna o nome / ragione sociale del destinatario.

Qualora il MOG231, con la revisione, subisca modifiche sostanziali e profonde, si provvederà alla emissione di una nuova edizione dello stesso. Se il numero di revisione dovesse superare il numero di 10 per edizione si provvederà alla emissione della nuova edizione.
Ogni qual volta si provvederà alla emissione di una nuova edizione, si provvederà a:

- ritirare tutte le copie controllate già distribuite e distruggerle ad eccezione del documento master;
- aggiornare la lista di distribuzione;
- distribuire la copia aggiornata.

5.4 Distribuzione

La distribuzione controllata di questo **Modello Organizzativo 231** è gestita dal Responsabile Interno del MOG231 (Responsabile Assicurazione Rischio Reato), mediante un'apposita "Lista di Distribuzione" del **Modello Organizzativo 231**, posta nella prima pagina, che permette di essere sempre a conoscenza delle copie distribuite e dei relativi destinatari. Inoltre, consente di assicurare che i destinatari dispongano sempre di copie aggiornate all'ultima revisione.

La distribuzione non controllata ha solo scopo informativo, non è registrata e non è soggetta al procedimento di aggiornamento in caso di revisione.

Sul frontespizio di questo **Modello Organizzativo 231** è indicato se si tratta di una copia in Distribuzione Controllata o Non Controllata.

5.5 Glossario

Nel presente documento e nei relativi allegati, le seguenti espressioni hanno il significato di seguito indicato:

D. LGS. 231/01 O DECRETO: Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231, recante la *"Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'art. 11 della Legge 29 settembre 2000, n. 300"*, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 140 del 19 giugno 2001 e successive modificazioni e integrazioni.

ENTE O SOCIETA': Il soggetto titolare del Modello.

MODELLO: Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo della Società che raccoglie l'insieme di processi e regole comportamentali che indirizzano lo svolgimento delle attività della Società stesso, in conformità alla legge che ha istituito la Responsabilità Amministrativa delle Persone Giuridiche (D. Lgs. 231/01).

SARR: Sistema Assicurazione Rischio Reato. È l'insieme dei modelli, procedure, modulistica, manuale, metodologia di controllo e di miglioramento e, in generale, di tutte i sottosistemi che concorrono - per così dire dissolvendosi - all'emersione del sistema unico SARR.

RESPONSABILE LEGALITÀ: È la persona, interna alla Società, che, per delega della Direzione, da un lato, assume il ruolo di controllore interno in ordine al rispetto del Modello e delle procedure e, dall'altro, collabora ed assiste l'Odv o OR.VI. nelle proprie attività di verifica e proposta.

CCNL: Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro.

CODICE ETICO: Il documento contenente i principi generali di comportamento a cui i destinatari devono attenersi, anche con riferimento alle attività di cui al Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo adottato.

LINEE GUIDA: Le Linee Guida per la costruzione dei modelli di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D. Lgs. 231/2001, diramate dalle associazioni di categoria, considerate ai fini della predisposizione del presente documento.

ORGANISMO DI VIGILANZA, OdV O OR.VI.: Organismo previsto dall'art. 6 del D. Lgs. 231/01, avente il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo, nonché sull'aggiornamento dello stesso.

ORGANI SOCIALI: Il Consiglio di Amministrazione, Amministratore Unico, il Collegio Sindacale e qualsivoglia Organo di Governo o di Controllo.

ATTIVITÀ A RISCHIO REATO: Operazione o atto che espone la Società al rischio di commissione di uno dei Reati contemplati dal Decreto.

DESCRIZIONE E ARTICOLAZIONE DEL MODELLO: Il presente documento "Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo" ai sensi del D. Lgs. 231/2001.

DESTINATARI: Amministratori, Dipendenti, *Outsorcer* e altri soggetti con cui la Società entri in contatto nello svolgimento di relazioni d'affari.

DIPENDENTI O PERSONALE: Tutti i soggetti che intrattengono con la Società un rapporto di lavoro, ivi inclusi i lavoratori interinali, i collaboratori, gli *stagiaires*, i dirigenti e, in generale, tutti coloro che operano per la Società.

PA: La Pubblica Amministrazione, inclusi i relativi funzionari e i soggetti incaricati di pubblico servizio. Nell'ambito dei pubblici ufficiali e incaricati di pubblico servizio sono ricompresi anche gli amministratori, i dirigenti e i funzionari di società di diritto privato che svolgano un pubblico servizio.

PROCESSO SENSIBILE: Il processo nel cui ambito ricorre il rischio di commissione dei reati novellati dal decreto; trattasi dei processi nelle cui fasi, sottofasi o attività si potrebbero, in linea di principio, configurare le condizioni, le occasioni o i mezzi per la commissione di reati, anche in via strumentale alla concreta realizzazione della fattispecie di reato.

PROTOCOLLO: L'insieme delle procedure aziendali atte a disciplinare uno specifico processo.

REATI O REATI PRESUPPOSTO: I reati ai quali si applica la disciplina prevista dal D. Lgs. 231/01 e sue successive modificazioni e integrazioni, anche inseriti con normativa successiva.

SISTEMA DISCIPLINARE: L'insieme delle misure sanzionatorie applicabili in caso di violazione del Modello.

SISTEMA LEGALITA' O SISTEMA ASSICURAZIONE RISCHIO REATO: L'insieme delle caratteristiche e metodologie di gestione di un processo aziendale che assicurano o rendono molto probabile la rilevazione di un'attività illecita, prevalentemente relativa a un c.d. *reato presupposto*. La struttura organizzativa, le procedure, i processi e le risorse necessari ad attuare la gestione per la legalità.

POLITICA DELLA LEGALITÀ: Gli obiettivi e indirizzi generali di un'organizzazione relativi alla volontà di non incorrere in fattispecie delittuose, espressi in modo formale dalla Direzione e/o dall'Organo di Governo.

GESTIONE SISTEMA LEGALITÀ: L'insieme delle attività di gestione che assicura il rispetto della Politica della Legalità in ordine agli input, output e processi della Società. Tutte le attività sono formalizzate e attuate attraverso la pianificazione, l'assicurazione e il miglioramento continuo del Sistema.

PIANIFICAZIONE SISTEMA LEGALITÀ: Le attività mediante le quali vengono stabiliti gli obiettivi, le strategie, le azioni operative e i requisiti per la mitigazione del rischio reato.

ATTIVITÀ: Elemento significativo e programmabile dei processi necessari per il verificarsi degli output.

QUALIFICA DEL PERSONALE: Caratteristiche o abilità raggiunte con l'addestramento e/o con l'esperienza verificata a fronte di prescrizioni stabilite o mediante prove, tali da mettere in grado una persona di svolgere le funzioni richieste.

VALUTAZIONE DEI FORNITORI: Attività volta a giudicare le capacità e l'affidabilità di un potenziale fornitore a fornire materiali e/o servizi in accordo con le prescrizioni prestabilite.

FORNITORE QUALIFICATO: Organizzazione che è stata valutata affidabile nella garanzia delle prescrizioni prestabilite.

RESPONSABILITÀ PRIMARIA: La funzione responsabile in via primaria dei processi e che è incaricata di assicurare la corretta esecuzione delle fasi/attività descritte nelle procedure. La funzione è responsabile sia di svolgere direttamente le operazioni previste, sia di sorvegliare le attività delle funzioni responsabili in via secondaria coinvolte nei processi, sollecitando da queste le azioni necessarie (redazioni, verifiche e approvazioni di documenti, invio di informazioni, ecc.) al fine di garantire il rispetto dei tempi e delle procedure previste .

RESPONSABILITÀ SECONDARIA: Le funzioni responsabili in via secondaria dei processi e che sono incaricate di compiere le azioni necessarie (redazioni, verifiche e approvazioni di documenti, invio di informazioni, ecc.) per eseguire il flusso di attività di loro competenza. Le funzioni responsabili in via secondaria possiedono piena autonomia e competenza sulle decisioni connesse con l'attività di loro competenza e non dipendono necessariamente in via gerarchica dagli organi responsabili in via primaria del flusso; possono, tuttavia, essere da questi sollecitati al compimento dell'attività.

MANUTENZIONE SISTEMA ASSICURAZIONE RISCHI REATO: L'insieme delle attività aventi lo scopo di mantenere nelle condizioni di migliore efficacia (ossia rispondenti agli scopi per cui il sistema è stato progettato) un processo, un suo assieme o sottoassieme.

Nell'ambito di tale attività sono compresi i lavori di verifica, revisione e miglioramento del MOG 232.

MANUTENZIONE ORDINARIA SISTEMA ASSICURAZIONE RISCHIO REATO: L'insieme di attività necessarie a mantenere aggiornato il complesso delle regole e delle procedure che compongono il MOG 231. Tende alla conservazione e applicazione del MOG 231stesso.

MANUTENZIONE STRAORDINARIA SISTEMA ASSICURAZIONE RISCHIO REATO: L'insieme di attività necessarie a migliorare modificare e integrare il complesso delle regole e delle procedure che compongono il MOG 231. Tende al miglioramento del MOG stesso.

ENTITÀ: Ciò che può essere descritto e considerato individualmente; ad esempio:

- ✓ un'attività o un processo;
- ✓ un elaborato;
- ✓ un'organizzazione, un sistema o una persona;
- ✓ una qualsiasi loro combinazione.

EVIDENZA OGGETTIVA: Informazione la cui veridicità può essere dimostrata sulla base di fatti acquisiti a seguito di osservazioni, misurazioni, prove o altri mezzi.

ORGANIZZAZIONE: Ente, azienda, società, organismo, impresa o parte di essi, a capitale azionario o meno, pubblico o privato, avente funzioni e amministrazioni proprie.

REGISTRAZIONE: Documento che fornisce evidenza oggettiva di attività eseguite o di risultati ottenuti.

RINTRACCIABILITÀ / RIFERIBILITÀ: Capacità di ricostruire la storia e di seguire l'utilizzo o l'ubicazione di una entità mediante identificazioni registrate.

PROGETTO: Processo a sé stante, che consiste in un insieme di attività coordinate e tenute sotto controllo, con date di inizio e di fine, intrapreso per realizzare un obiettivo conforme a specifici requisiti, con particolare attenzione a quelli relativi a una gestione rispettosa delle prescrizioni legislative e improntata a principi di rispetto della legalità.

SICUREZZA: Stato in cui il rischio di commissione reato – anche, ma non solo, in caso di infortuni sul lavoro - è limitato ad un livello accettabile.

SPECIFICA: Documento che stabilisce dei requisiti.

AZIENDA: Il complesso di qualsiasi organizzazione e organismo economico responsabile della implementazione dei requisiti di normative volontarie e non, incluso tutto il personale (amministratori, dirigenti, management, supervisori e l'organico non-dirigenziale, sia esso assunto direttamente, a contratto o altrimenti rappresentante l'azienda).

PARTE INTERESSATA: Individuo o gruppo interessato a, o che influisce su, l'operato dell'organizzazione.

CONTROLLO DI PROCESSO: Attività di monitoraggio di un processo operativo, in modo che esso sia mantenuto in uno stato tale da continuare a essere capace di mitigare i rischi reato.

VALIDAZIONE: Conferma, sostenuta da evidenze oggettive, che i requisiti relativi a una specifica procedura o applicazione prevista dal MOG 231siano stati soddisfatti.

5.6 Principio di specificità

Un Modello Organizzativo e Gestionale 231 (MOG231) non può prescindere da un'attività di analisi, progettazione e implementazione, realizzata *ad hoc* per la Società al quale ci si riferisce. Deve rispondere a precise esigenze di controllo e rilevazione reati e deve tendere, attraverso *cicli costanti e sistematici di miglioramento* sia del Sistema nel suo complesso sia delle singole procedure e della loro attuazione, a rendere sempre più improbabile la commissione di reati presupposto che possano essere realizzati a vantaggio della Società.

Obiettivo del MOG231non può essere l'assoluto impedimento del reato, ma è altresì concorde dottrina e magistratura che un Modello Anticrimine può dirsi tale laddove si caratterizzi per la sua capacità di impedire la commissione del reato salvo che lo stesso non sia realizzato attraverso *la fraudolenta elusione delle procedure e della modulistica che il sistema stesso compongono*.

Il MOG231, stante quanto sopra detto, deve essere non soltanto *calato sulla realtà effettiva evitando semplici dichiarazioni di principio e mere elencazioni dei reati presupposto e loro descrizione*, ma deve soprattutto essere costituito da *procedure, modulistica ed istruzioni operative* ed essere indirizzato a *tutti i protagonisti* e partecipanti, sia interni che esterni, del sistema impresa al quale si riferisce:

- Organo di Governo e Organi di controllo;
- Dirigenti, Dipendenti, Consulenti e Collaboratori;
- Clienti;
- Fornitori;
- Enti Pubblici;
- Collettività.

Il MOG231, così implementato e controllato nella sua dinamica applicazione, non costituirà un costo, ma tenderà a un miglioramento dell'indice di efficienza aziendale e, conseguentemente, a un miglioramento del rapporto risorse impiegate/risultato raggiunto.

La progettazione del MOG231deve tener conto di una importante categoria concettuale: *il controllo*.

Il controllo è una *contromisura al rischio*.

Esso agisce sulla probabilità di accadimento o sull'impatto, riducendoli.

Se agisce sulla probabilità di accadimento interviene necessariamente sulle cause della minaccia. In altri casi - si pensi agli eventi di origine esterna - non si può intervenire sulla probabilità, ma soltanto sulle conseguenze, cercando di fare in modo che esse siano meno severe. Si agisce sull'impatto. In tali casi, la contromisura è di carattere sostitutivo, come nei contratti assicurativi, quando l'evento dannoso viene compensato per somma equivalente.

In via generale, il rischio si può gestire, riducendo la probabilità o l'impatto o entrambi, ma non si può in ogni caso eliminare.

Il controllo è una grandezza che si può misurare economicamente e deve pertanto trovare giustificazione in termini di rapporto costo/benefici. Significa che, se il controllo è un mezzo di contenimento del rischio, il suo obiettivo non può essere misurato in termini di rischio zero, ma di un ragionevole livello di rischio residuo. In altri termini, la "*parte di rischio tutelata" è data dal rischio massimo meno il rischio residuo.*

È allora necessario che il rapporto tra le unità 'costi' e 'rischio' sia pari o inferiore a 1.

Costi/Rischio tutelato = 1 o <1

Risorse impiegate / (rischio massimo – rischio residuo) = 1 o <1

Esistono molteplici classificazioni proposte per i controlli. Per esempio, si può classificare il sistema di controllo secondo livelli di operatività:

- **Livello strategico**: il controllo opera sulle decisioni, ad esempio relative all'accettazione, al trasferimento e/o al controllo del rischio;
- **Livello organizzativo**, il controllo opera sui comportamenti (normandoli), ad esempio definendo e proceduralizzando le regole, le linee guida, le procedure, i ruoli e le responsabilità, la prassi consolidata;

- **Livello manageriale**, il controllo opera sui risultati, ad esempio prevedendo la supervisione e il monitoraggio da parte dei manager responsabili;
- **Livello procedurale**, Il controllo opera sulla linea di produzione e pertanto sugli input e sugli output delle attività, come ad esempio il confronto tra documenti o l'approvazione;
- **Livello applicativo**, il controllo opera sulle informazioni e sui dati. Può considerarsi una specificazione del caso precedente. Esempi rilevanti sono la tipologia applicativo-informatica delle attività di validazione, confronto tra dati, controllo.

Un'altra classificazione possibile è quella che suddivide i controlli in ***preventivi*** (che filtrano o espellono o intercettano) e ***rilevatori o identificativi*** (che evidenziano senza bloccare, ma portando all'attenzione).

La valutazione dei controlli, in ogni caso, è sempre di duplice natura. Le dimensioni di interesse sono, infatti, l'adeguatezza e l'efficacia di un controllo, dove:

- l'**adeguatezza** è l'idoneità del sistema di controllo a ridurre la probabilità di accadimento della minaccia o a ridurre le conseguenze avverse, da solo o in combinazione con altri controlli posti più a monte o più a valle nel processo;
- l'**efficacia** è la dimostrazione dell'effettivo funzionamento nel caso concreto, con la periodicità prevista e con la dimensione o ambito di applicazione previsti.

Un controllo riduce il rischio soltanto se dimostra di essere efficace, ovvero di funzionare come era nelle attese. La maggiore adeguatezza di un controllo rispetto a un altro similare o con gli stessi obiettivi si ripercuote inevitabilmente sulla capacità di riduzione del rischio. L'adeguatezza tuttavia – intesa come idoneità di un controllo a gestire un rischio - non è un sostituto *dell'efficacia del controllo*, unica misura concreta che determina il successo delle azioni previste per il contenimento del rischio e per preservare la propria capacità aziendale di raggiungimento dei risultati.

Come già accennato sin dalle primissime parti di questo documento, mutuando un principio economico classico, anche i controlli - quando sono orientati a gestire lo stesso rischio - hanno un ***beneficio marginale decrescente***: il sovradimensionamento

dei controlli non porta generalmente ad un beneficio complessivo superiore a un adeguato disegno organizzativo, ma porta probabilmente ad un peggioramento del costo complessivo e all'inevitabile irrigidimento delle attività.

I passaggi fondamentali del cammino verso l'eccellenza necessitano di una trasformazione quasi epocale che vede la Società operare non più a "legalità minima", ciò che la legge impone, ma a *legalità evidente*, ove l'ente si pone il problema di "*dare evidenza*", dare *prova documentale*, del rispetto dei principi di legalità e - vorrei dire - di eticità che volontariamente e in maniera condivisa hanno assunto, nella scala delle priorità della Società, posti di primissimo piano. A tal fine, l'organizzazione dovrà accettare nuovi concetti e un *modus operandi più partecipato e meno di imperio*.

Questo diverso *modus operandi* dovrà tener conto di nuove (alle volte) categorie, figure concettuali, mutuate dalle scienze sulla gestione di impresa e dalle metodiche relative ai sistemi di qualità che rappresentano ormai un modello ben sperimentato e una efficace metodologia per assicurare l'evidenza, la rintracciabilità e il controllo.

A ciò si aggiunga qualche ulteriore concetto fondamentale per il raggiungimento dell'obiettivo:

- **Qualificazione.** La qualificazione deve essere *estesa a tutto il personale* che ha influenza sul MOG 231, quale mezzo per assicurare l'adeguatezza e lo sviluppo delle competenze messe in campo.
- **Processi.** I processi *devono essere misurati* per verificarne l'efficacia (Verifiche Ispettive, Audit di processo, Azioni Correttive e Preventive) e per accertare se gli output siano in accordo con i requisiti voluti per il servizio.
- **Legalità evidente**. Riveste fondamentale importanza il *monitoraggio continuo in ordine alla comprovabilità* del rispetto delle norme sia cogenti che volontarie. Gli esiti dei rilievi costituiscono materia del Riesame del MOG231.
- **Valutazione dell'OdV.** Costituisce un momento di *autocontrollo* dell'efficacia del Sistema, attraverso la raccolta e l'analisi della documentazione e l'utilizzo delle tecniche statistiche.
- **Miglioramento**. La *filosofia* del miglioramento deve essere sviluppata trasversalmente ad ogni livello dell'organizzazione ed essere espressa chiaramente nella Politica per la Legalità.

6. Campo di applicazione del MOG 231

Campo di applicazione e conseguente scopo del Modello Organizzativo 231 - del quale il presente Manuale è parte - è il settore della produzione industriale e vendita di solai precompressi e tralicciati, strutture prefabbricate, predalles e manufatti in cemento e manufatti in argilla espansa.

6.1 I processi di gestione per il MOG 231

La rappresentazione del flusso relativo al miglioramento continuo del **Modello Organizzativo 231** fa riferimento a metodologie da tempo adottate dai migliori sistemi qualità per assicurare continui miglioramenti che si riflettano sugli indici di efficienza (rapporto tra risorse impiegate e risultato raggiunto) e di efficacia (rapporto tra risultato desiderato e risultato raggiunto).
Si tratta di un modello basato *sull'approccio per processi*, che evidenzia i collegamenti tra i processi presentati nelle Sezioni del presente Manuale della Legalità.

CAMPO DI APPLICAZIONE

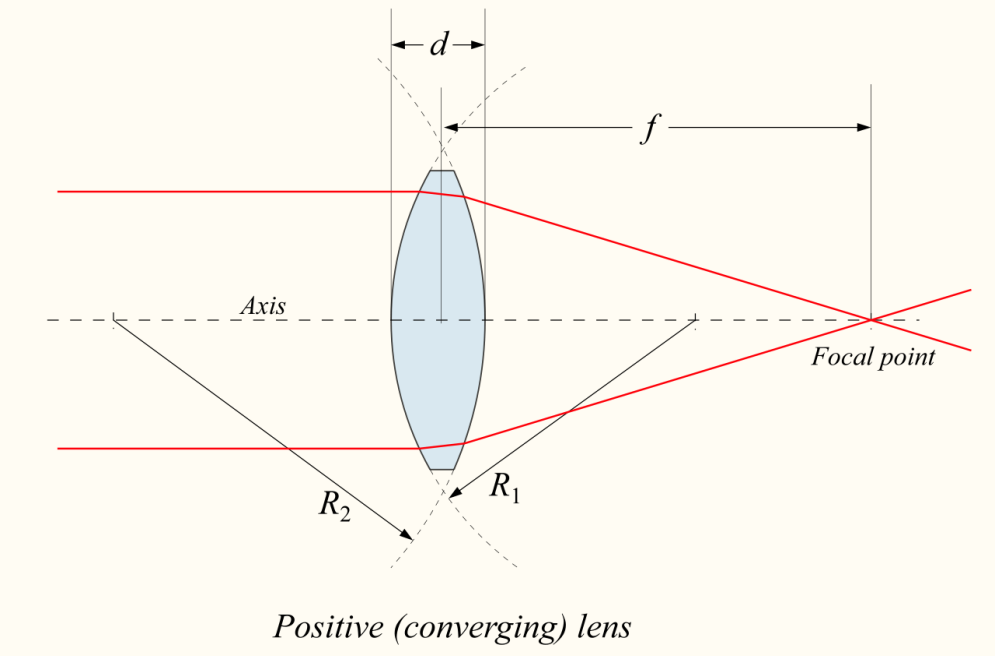

Positive (converging) lens

Campo di applicazione del Sistema MOG231

Campo di applicazione e conseguente scopo del Modello Organizzativo 231 - del quale il presente Manuale è parte - è il settore del core business**.**

I processi di gestione per il Sistema Assicurazione Rischio Reato

La rappresentazione del flusso relativo al miglioramento continuo del **Modello Organizzativo 231** fa riferimento a metodologie da tempo adottate dai migliori sistemi qualità per assicurare continui miglioramenti che si riflettano sugli indici di efficienza (rapporto tra risorse impiegate e risultato raggiunto) e di efficacia (rapporto tra risultato desiderato e risultato raggiunto).
Si tratta di un modello basato *sull'approccio per processi*, che evidenzia i collegamenti tra i processi presentati nelle Sezioni del presente Manuale della Legalità.

INTERRELAZIONE TRA I PROCESSI

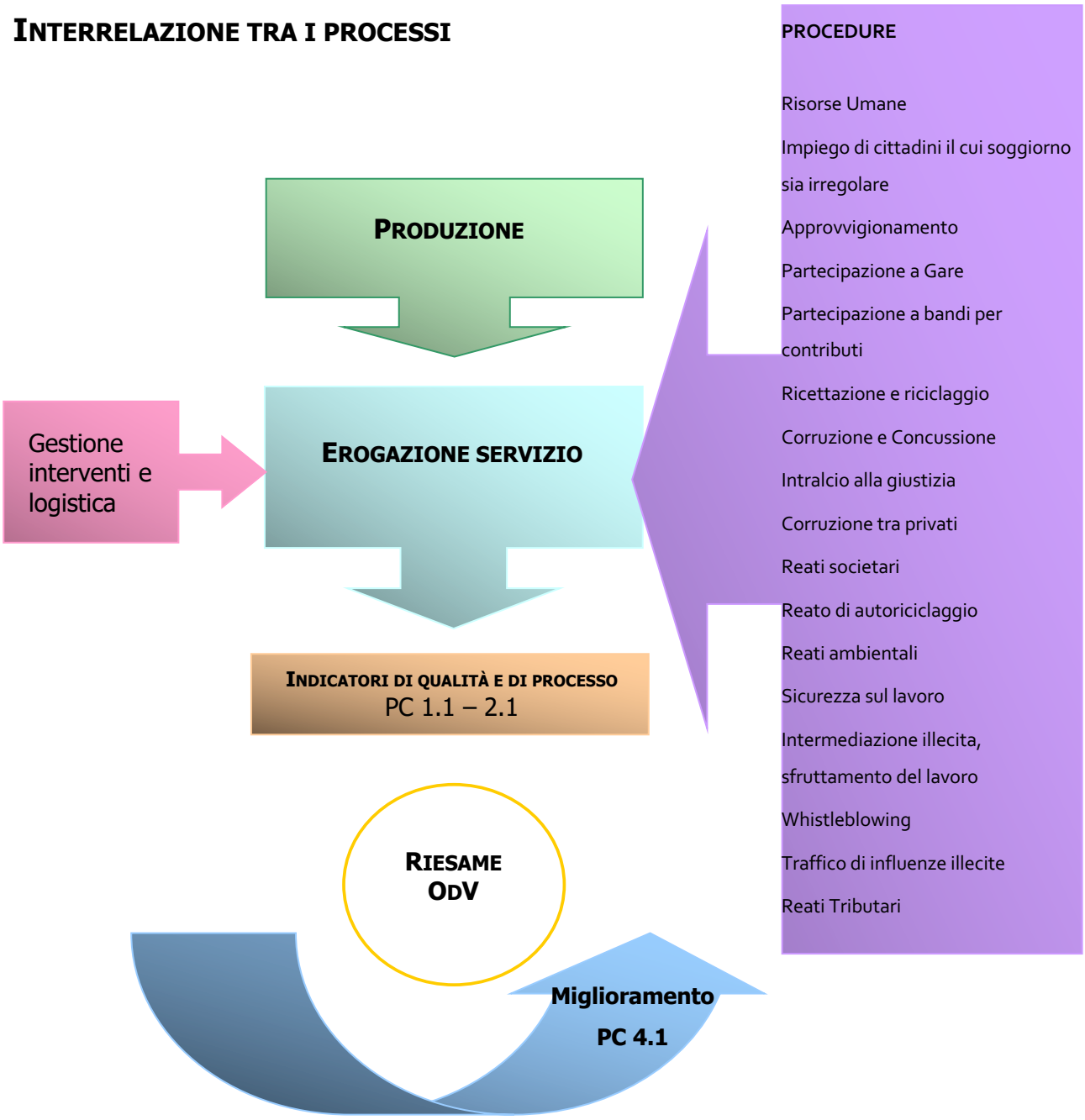

6.2 Gestione dei Sistemi e dei Processi

Il MOG 231 copre tutte le fasi che lo compongono e che sono anche rappresentate attraverso il cosiddetto "Cerchio della Legalità" ed è costituito da:

- struttura organizzativa;
- responsabilità e autorità per la Legalità;
- risorse, costituite da persone, infrastrutture, ambienti di lavoro e mezzi;
- procedure documentate.

La Società, allo scopo di gestire, nel rispetto delle norme, sia cogenti che volontarie, anche di natura penale, le proprie attività, sia interne che esterne, ha impostato l'organizzazione orientandola alla trasparenza ed evidenza delle attività:

- definendo processi:
  - di gestione della realizzazione ed erogazione del servizio,
  - di controllo e monitoraggio,
  - di miglioramento continuo,
  - di analisi in ordine al rispetto dei principi di legalità,
  - di gestione per la legalità;
- con lo scopo di diffonderli in maniera chiara, comprensibile e tale che possano essere migliorati in termini di efficacia e di efficienza;
- garantendo l'efficace ed efficiente attuazione dei processi di cui al primo punto, facendo uso di misure, dati e monitoraggi a vari livelli, con particolare enfasi alle attività di controllo dell'OdV, per verificare le prestazioni del Sistema nel suo complesso;
- mettendo a disposizione le risorse (finanziarie, umane, tecnologiche, ecc..) necessarie alla sua realizzazione e conduzione.

Eventuali parti del processo di monitoraggio o di fornitura di servizi che saranno affidate a esterni saranno, ad ogni modo, gestite e controllate secondo i criteri riportati nel presente Manuale, secondo i criteri e le modalità in esso contenuti.

6.3 Struttura del Sistema

L'implementazione del Modello Organizzativo di Controllo e Gestione 231 (MOG 231) contempla l'applicazione di *procedure documentate, coerenti con i requisiti relativi al rispetto della normativa cogente e volontaria e con la Politica per la Legalità adottata*.
Oltre al presente Manuale Legalità, gestito secondo le modalità della Sezione 2, potranno far parte del Sistema Legalità i seguenti tipi di documenti:

- Modello di Controllo e Gestione Anticrimine;
- Procedure;
- Istruzioni operative;
- Documenti di registrazione;
- Leggi e norme;
- Documenti di origine esterna.

6.3.1 Procedure

Le Procedure sono documenti primari, anche di carattere interfunzionale, che disciplinano e coordinano le attività, definiscono modalità operative, documentazione, risorse e responsabilità al fine di garantire il rispetto della legalità nell'ambito dei processi di business. Esse riguardano aspetti prevalentemente gestionali, costituiscono l'ossatura del Sistema Legalità e sono il completamento naturale del presente Manuale. Il **Modello Organizzativo 231** recepisce tutte le procedure del Sistema relativo alla gestione operativa.

6.3.2 Istruzioni operative

Sono disposizioni scritte che specificano o descrivono le modalità esecutive e i riferimenti per svolgere una data attività, al fine di standardizzare le metodologie usate all'interno della Società.

6.3.3 Documenti di Registrazione

Sono documenti utilizzati per la registrazione di precise attività di controllo e verifica regolamentate da Procedure e rappresentano la dimostrazione oggettiva e documentata della loro applicazione.

Ogni Documento di Registrazione assume la forma di un modulo allegato a una Procedura.

I documenti "originali" del Sistema Legalità sono conservati dalla funzione Affari Legali, che mantiene, inoltre, una lista della documentazione nello stato corrente.

Architettura della documentazione del Sistema Legalità

6.4 Gestione Documenti e Dati

La Società ha disposto procedure documentate per tenere sotto controllo i documenti e i dati attinenti alle prescrizioni del presente Manuale, ovvero per garantire l'adeguatezza, l'aggiornamento e la disponibilità della documentazione che sostiene e regola il funzionamento del Sistema Legalità, definendo le attività, le modalità e le responsabilità necessarie per una corretta ed efficiente gestione.

Il controllo e la gestione dei documenti, si articola, a livello generale, nelle attività che di seguito si descrivono.

6.4.1 Elaborazione

Tale attività consiste nell'individuare, elaborare e formalizzare i concetti, le attività, le responsabilità, ecc., in documenti standardizzati e controllati del Sistema Legalità. Durante questa fase, la Funzione responsabile dell'Elaborazione ha cura di consultare tutti le Funzioni interessate al futuro utilizzo del Documento, al fine di ottimizzarne l'*effettivo inserimento nella documentazione di Sistema.*

6.4.2 Identificazione

I documenti del Sistema Legalità sono identificati mediante:

- titolo del documento;
- indice di revisione e relativa data di emissione;
- funzioni responsabili di Elaborazione, Verifica ed Approvazione;
- numero sequenziale e totale delle pagine;
- indicazione numero della procedura o del modulo;
- funzioni responsabili della compilazione del modulo e della relativa verifica ed approvazione.

Modulo esemplificativo

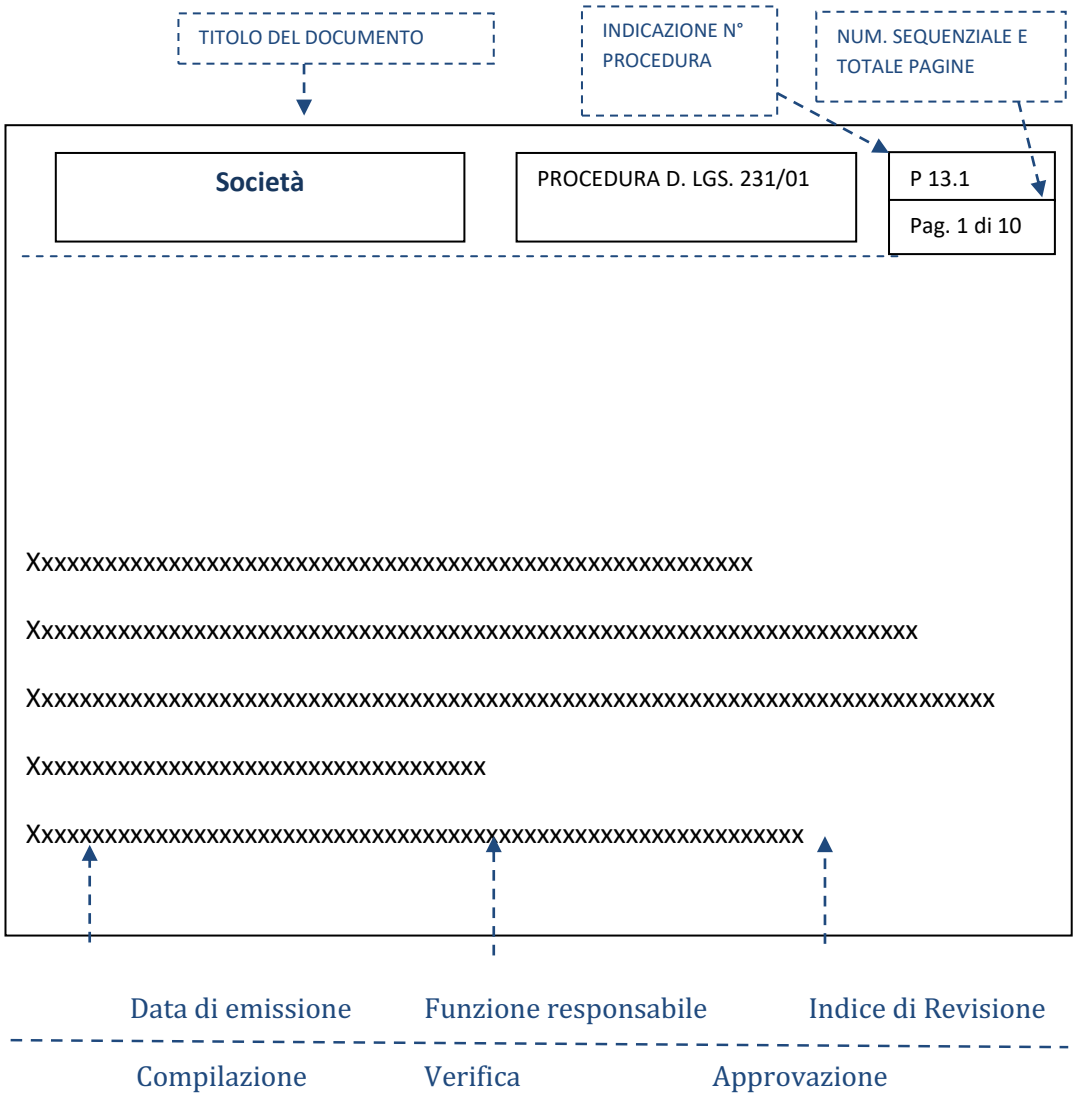

6.4.3 Verifica e Approvazione

La Verifica consiste nell'analisi dei contenuti del documento per accertarne l'adeguatezza, la correttezza e la congruenza con i requisiti di base del Sistema Legalità, e con le finalità del documento.

L'Approvazione rappresenta il riscontro formale che attesta la validità del documento per la specifica utilizzazione nell'erogazione del servizio. L'approvazione dei documenti è compito congiunto della Direzione e dell'OdV.

6.4.4 Emissione

Generalmente la Funzione emittente è il Responsabile Interno 231.

6.4.5 Distribuzione

La Distribuzione avviene in modo tale da garantire che le edizioni appropriate dei documenti siano disponibili e operative dove si svolgono le attività o i processi a esse pertinenti (Distribuzione controllata).

6.4.6 Consulenza

La Funzione emittente fornisce l'adeguato supporto per la corretta interpretazione e applicazione dei contenuti dei documenti emessi.

6.4.7 Interpretazione e Applicazione

Non sono ammesse deroghe o variazioni alle prescrizioni contenute nei documenti se non dopo l'applicazione del sistema di modifica.

6.4.8 Conservazione e Archivio

Tutti i documenti sono conservati in originale, presso la sede della Società, catalogati in apposito elenco e corredati di modulistica *ad hoc* per consentirne la rintracciabilità.

Ogni Funzione ricevente è responsabile di:

- conservare in modo corretto la documentazione;
- sostituirla con le revisioni successive in caso di modifica;
- distruggere o restituire la documentazione obsoleta secondo le istruzioni della Funzione emittente.

6.4.9 Rintracciabilità

Ogni documento emesso e distribuito è corredato delle indicazioni necessarie per individuare la sua area di appartenenza e/o il riferimento ad altri documenti e seguirne la sua evoluzione nel tempo.

6.4.10 Modifiche ai documenti e dati

Quando si renda necessaria la modifica di un documento per inadeguatezza alle norme o agli schemi di riferimento o ai requisiti del Sistema Legalità, questa viene decisa dai responsabili di tutte le Funzioni coinvolte nelle edizioni precedenti.
È responsabilità della Funzione che ha emesso il documento modificato, definire tutte le attività per eliminare o fare annullare prontamente i documenti superati, o non più validi, presso tutti i centri di utilizzazione, fornendo le necessarie informazioni. Le modifiche apportate ai documenti devono essere visibili attraverso:

- numero di revisione;
- data di revisione;
- descrizione sintetica della modifica apportata;
- firma del responsabile.

6.4.11 Eliminazione

Quando si rende necessaria l'eliminazione di un documento per inadeguatezza alle norme o agli schemi o ai requisiti del Sistema Legalità, questa viene decisa dai responsabili di tutte le Funzioni coinvolte nelle edizioni precedenti.
E' responsabilità della Funzione che originariamente ha emesso il documento non più valido, definire tutte le attività, affinché esso sia eliminato presso tutti i centri di utilizzazione, fornendo tutte le necessarie informazioni.

6.4.12 Sistema Informativo

Gli archivi del sistema informativo sono progettati e realizzati con lo scopo di garantire:

- Riservatezza dei dati relativi al servizio erogato tramite la regolamentazione degli accessi;
- Sicurezza dei dati dell'Utente.

6.4.13 Registrazioni

Le varie attività di registrazione sono richiamate nelle sezioni del presente Manuale.

Più nel dettaglio, i documenti di registrazione propri del Sistema di Legalità comprendono la seguente tipologia di documenti:

- "Riesame del Sistema Legalità da parte della Direzione";
- "Verbali dell'OdV relativi ai controllo effettuati";
- "Protocollo flussi informativi verso l'OdV e dall'OdV";
- "Fascicolo raccolta segnalazioni all'OdV e verbale motivato di riscontro";
- "Richiesta di Azioni Correttive".

I documenti di registrazione comprendono la seguente tipologia di documenti:

- "Registro delle attività Formative";
- "Pianificazione degli obiettivi";
- "Piani di miglioramento";
- "Rapporti di Non conformità";
- "Richiesta di Azioni Correttive";
- "Fascicolo Pratica e documentazione relativa";
- "Risultati di monitoraggi su processi, ecc.";

e ogni altro documento sul quale venga effettuata la registrazione dell'esecuzione.

Le registrazioni possono essere eseguite sia su carta che su sistema informatico.

6.4.14 Identificazione

Tutte le registrazioni sono effettuate su documenti controllati, identificabili e sempre correlabili all'attività in oggetto.

6.4.15 Archiviazione

I documenti sono raccolti e archiviati, anche se con ubicazioni diverse, secondo quanto definito in un documento specifico che contempla anche i tempi di archiviazione, l'accesso, la custodia.
Sono comunque gestiti in modo da garantirne la rintracciabilità, il coordinamento e la correlabilità.

6.4.16 Conservazione e accesso

Tutta la documentazione, sia essa cartacea che su sistema informatico, è mantenuta e conservata per un periodo tale da assicurare la possibilità di documentare, a distanza di tempo, le attività svolte.
La conservazione è attuata in luogo adatto, per evitare deterioramenti o smarrimenti nel tempo.
L'accesso ai documenti di Registrazione è consentito a tutto il personale che ne faccia richiesta motivata.

7. Politica per la legalità

7.1 Premessa

La Politica per la Legalità consiste nell'erogazione di prestazioni che siano pienamente rispettose della normativa cogente, anche di settore, e di principi di eticità che la Società persegue anche attraverso l'adozione di norme comportamentali volontarie, che assicurino la massimizzazione degli interessi degli stakeholder sia interni sia esterni.

Ogni collaboratore è adeguatamente responsabilizzato per il mantenimento, e dove possibile, il miglioramento dei livelli di legalità ed eticità del processo di erogazione del Gli obiettivi prefissati saranno controllati periodicamente dagli Organi a ciò deputati e annualmente dalla Direzione, come sarà esplicitato nel Piano annuale delle verifiche e dei controlli.
La Società è, inoltre, impegnata affinché la Politica per la Legalità venga applicata, diffusa e mantenuta a tutti i livelli e in tutte le aree di attività.

7.2 Gestione della Politica per la Legalità

La gestione della Politica per la Legalità, fondata sul miglioramento continuo, comporta, oltre alla definizione e documentazione della Politica stessa, anche la necessità della sua diffusione a tutti i livelli, in modo da garantirne la comprensione da parte di tutti gli stakeholder e, quindi, la sua efficace attuazione.
La Politica per la Legalità è rivista all'atto di modifiche organizzative, legislative, ecc. che hanno un influsso importante sulla vita quotidiana dell'impresa.

7.3 Pianificazione degli obiettivi

La Direzione è responsabile di:

FAR COMPRENDERE, ATTUARE E SOSTENERE

il **Modello Organizzativo 231** all'interno delle proprie competenze e di pianificarne e curarne il costante miglioramento.

L'OdV periodicamente verifica la reale applicazione di quanto pianificato.

È compito del Responsabile Interno 231 informare tempestivamente l'OdV circa il mancato, totale o parziale, raggiungimento degli Obiettivi, motivandone oggettivamente le ragioni. L'OdV dopo aver esaminato l'informazione ricevuta, decide le azioni più opportune (revisione, modifica) motivandole adeguatamente.

Durante gli incontri dell'OdV con i Responsabili funzionali e figure apicali è prevista la presentazione e discussione degli indicatori/misuratori del rispetto dei principi etici e

di legalità, dei servizi e delle attività operative e delle altre prestazioni e attività in genere.

Tali informazioni riguardano:

- il rispetto delle procedure;
- la adeguatezza ed efficacia delle procedure;
- il livello di "vivacità" e aggiornamento del MOG 231;
- le verifiche dell'OdV.

7.4 Gli indicatori di controllo

Il Piano degli obiettivi presuppone, per essere oggettivabile, la presenza di indicatori di controllo delle caratteristiche della gestione operativa.

L'indicatore rappresenta uno strumento essenziale di controllo, ma a condizione che risulti significativamente attendibile. Elaborare, infatti, un indicatore sulla base di dati poco numerosi o scarsamente attendibili non solo non aiuta, ma costituisce un rischio, in quanto può orientare a scelte non ottimali se non errate.

Ecco perché la Società sceglie di prendere in considerazione obiettivi oggettivabili attraverso indicatori basati su dati la cui bontà è certa. Inoltre, i limiti entro cui collocare alcuni di questi obiettivi saranno esplicitati solo in una seconda fase, quando saranno note le condizioni di contorno e si saranno potuti rilevare direttamente i dati necessari.

7.5 Pianificazione del Sistema di Legalità

Allo scopo di garantire i requisiti per la Legalità, vengono pianificate, attuate e documentate le attività relative. Tale pianificazione è documentata in modo adeguato alle diverse tipologie e metodologie di lavoro.

In particolare, la pianificazione comprende:

- la preparazione del presente Manuale, delle procedure e della documentazione per il Sistema Legalità;
- la definizione della Politica per la Legalità e delle strategie annesse;

- la valutazione dei requisiti cogenti;
- la valutazione dei dati su prestazioni di processi e servizi realizzati;
- la definizione dei profili professionali;
- la individuazione delle aree sensibili e relativa mappatura dei rischi;
- la progettazione e implementazione delle procedure, della modulistica e delle istruzioni operative relative a ciascuna delle aree e delle attività valutate "sensibili" o "a rischio";
- l'acquisizione, la selezione e la formazione dei collaboratori e dipendenti;
- la preparazione di documenti di registrazione.

8. Responsabilità e Autorità

La Direzione ha definito le responsabilità, l'autorità e i rapporti reciproci tra le diverse aree funzionali, esegue e verifica attività sensibili, in particolare per quello che abbisogna di libertà organizzativa e autorità per:

- pianificare e implementare *azioni correttive* per non conformità sia reali sia potenziali, volte ad impedire il verificarsi di reati;
- *identificare e registrare* ogni problema relativo al processo e al MOG231;
- verificare *l'efficacia delle soluzioni* adottate;
- *gestire la non conformità* fintanto che la condizione insoddisfacente sia stata corretta attraverso l'approvazione della documentazione.

Le responsabilità delle funzioni maggiormente coinvolte sono, inoltre, definite, a grandi linee, nella matrice delle responsabilità riportata nella parte del presente MOG231 relativa all'analisi dei rischi; ciò, allo scopo di stabilire i rapporti reciproci tra tutte le funzioni, che deve avere la libertà organizzativa e l'autorità necessaria a:

- promuovere le azioni occorrenti per prevenire il verificarsi di fattispecie a rilevanza penale;
- identificare e registrare ogni problema relativo al rispetto del MOG231;
- avviare, proporre e fornire soluzioni attraverso i canali stabiliti;
- verificare l'attuazione delle soluzioni e comunicare liberamente e riservatamente con l'OdV, anche nel rispetto della norma sul Reato di Whistleblowing (Art. 25- *duodecies* del D. Lgs. 231/01).

9. Misurazioni, Miglioramento e Analisi

9.1 Pianificazione e controllo

Allo scopo di garantire l'efficienza e l'efficacia del Sistema Legalità, il Responsabile del **Modello Organizzativo 231** sviluppa, pianifica e attua un complesso di attività volte all'analisi, alla misurazione e al miglioramento delle attività, sia quelle operative che quelle gestionali, al fine di assicurare un costante e sistematico controllo sui requisiti e le condizioni di rispetto della legalità.
A tale scopo, sono utilizzati gli strumenti di gestione:

- Gestione delle non conformità;
- Azioni Correttive;
- Verifiche Ispettive Interne;
- Flussi informativi.

Tutti i sistemi sono gestiti dal Responsabile Interno 231, sono verificati dall'OdV e sono sotto il diretto interessamento dell' AU.

9.2 Verifiche interne

La Società applica procedure documentate per la pianificazione e l'esecuzione delle verifiche interne del MOG 231, anche da parte dell'OdV, allo scopo di accertare l'attuazione in azienda del **Modello Organizzativo 231**, valutandone l'efficacia.

La Direzione è tenuta informata sull'andamento del **Modello Organizzativo 231** e delle principali carenze eventualmente riscontrate, sia costantemente nel corso dell'anno sia per il tramite di una relazione annuale da parte dell'OdV all'AU.

Le informazioni emerse dalle verifiche, oltre a innescare azioni correttive immediate e mirate alle singole aree, costituiscono inoltre lo strumento fondamentale per effettuare il Riesame del **Modello Organizzativo 231** da parte della Direzione e dell'OdV.

Tali verifiche, che possono essere programmate o a sorpresa.

La programmazione annuale delle Verifiche interne viene attuata in modo da coprire tutte le aree a rischio individuate del **Modello Organizzativo 231** ed è diversificata in rapporto alla magnitudo e frequenza del rischio, sulla base della politica dei presidi adottata dall' Amministratore Unico. Le verifiche sono collegate tra loro, in modo da individuare i punti chiave del **Modello Organizzativo 231** e seguirne l'evoluzione nel tempo.

Il programma viene strutturato nei seguenti elementi:

- funzione, area e/o attività da verificare;
- documenti di riferimento in base ai quali condurre la verifica;
- data prevista di esecuzione della singola verifica dell'OdV;
- frequenza delle verifiche, che viene stabilita considerando il tipo e l'importanza dell'area e/o dell'attività interessata. Nell'arco di un anno devono, comunque, essere verificate almeno una volta tutte le aree del settore e le relative procedure delle aree a rischio basso e medio e almeno due volte le aree a rischio alto;
- comunicazione dell'attività di verifica alla funzione interessata.

Al fine di condurre l'audit in modo esaustivo e dettagliato, e al fine di garantirne una evidenza documentale, l'OdV potrà predispone una lista di riferimento dove vengono indicate tutte le caratteristiche che si intendono verificare e valutare, in relazione alla funzione o all'area che deve essere esaminata.

9.3 Non Conformità

La Società ha definito attività e responsabilità in merito alla gestione delle non conformità che si possono verificare nei processi aziendali.

Un servizio/processo è considerato NON CONFORME quando una o più caratteristiche del flusso operativo non assicurano l'efficacia del presidio adottato.

- **Non conformità di Sistema**: riguardano il non corretto svolgimento dei compiti in relazione alle attribuzioni affidate (sistema delle deleghe)
- **Non conformità della documentazione**: riguarda tutti i documenti riportanti indicazioni incomplete, errate o ambigue. Vengono analizzate eventuali anomalie.
- **Segnalazioni**: segnalazioni del personale o collaboratori, giustificate o meno, relative a presunti illeciti nel servizio. Vengono analizzate eventuali anomalie dall'OdV che assume i provvedimenti di proposta alla Direzione, di prosieguo nell'indagine ovvero di archiviazione. In ogni caso, i provvedimenti dell'OdV saranno corredati da adeguata motivazione.

9.4 Esame e trattamento dei processi non conformi

Le Non conformità del Sistema di Legalità sono gestite dall'OdV con l'assistenza del Responsabile interno del MOG231.

Chi rileva una Non Conformità rispetto al MOG231 o riceve una "segnalazione" esegue un'analisi preliminare atta a determinarne cause e criticità e annota la situazione non conforme stilando il "Rapporto di Non Conformità" nell'ambito del MOG231.

Tali Rapporti e relativo registro, uniti ai Verbali e Rapporti dell'OdV, saranno oggetto di valutazione in sede del Riesame annuale del MOG231, da parte della Direzione, e forniranno dati da utilizzare per la redazione del Piano di Miglioramento.

Il Responsabile Interno 231 o il Responsabile delle Segnalazioni, riceve le segnalazioni delle Non Conformità rispetto al Sistema di Legalità e provvede a compilare il Rapporto di Non Conformità e sottopone il tutto all'OdV che prende decisione motivata in ordine sia alla eventuale segnalazione per l'applicazione di sanzioni, sia alla necessità di intraprendere eventuali azioni correttive per evitare il ripetersi della Non Conformità in futuro.

Nei casi di maggiore importanza, si attiva una "Richiesta di Azione Correttiva" e si segnala alla Direzione.

Possibili casi nei quali deve essere emessa la "Richiesta di Azione Correttiva":

- Quando la Non Conformità è particolarmente grave per impatto sulla certezza di rispetto delle norme e regolamenti;
- Quando non è stato possibile individuare la causa della Non Conformità;
- Quando si è potuto trovare solo un rimedio provvisorio;
- Quando si è notata una certa ripetitività nel presentarsi della Non Conformità.

I Rapporti di Non Conformità vengono archiviati in originale dall'OdV a cura del Responsabile Interno 231. L'OdV provvede a riepilogare e analizzare tutte le segnalazioni ripartite per area, tipologia, gravità, ecc.

Il trattamento, ovvero l'insieme delle attività da sviluppare a seguito delle decisioni prese relativamente alla non conformità, può consistere in:

- Segnalazione per eventuali sanzioni;
- Integrazione del Sistema 231;
- Eliminazione della non conformità;
- Sostituzione / integrazione delle risorse;
- Modifica delle condizioni di lavoro;
- Identificazione di una modalità di lavoro alternativo.

La risoluzione della non conformità deve avvenire nel più breve tempo possibile.

Il trattamento termina con una verifica del successo dell'intervento effettuato.

Le azioni correttive e preventive intraprese per l'eliminazione delle cause delle Non Conformità, reali o potenziali, sono proporzionali all'entità del problema e/o rischi da esso derivanti.

Qualsiasi modifica apportata a documenti e/o procedure, come conseguenza di un'azione correttiva o preventiva, viene gestita in modo documentato.

9.5 Azioni Correttive

9.5.1 Azioni Correttive per non conformità reali

Le Azioni Correttive sono una conseguenza delle Non conformità reale, che non si chiudono con il trattamento della Non conformità (Correzione).

Le Azioni Correttive in caso di non conformità reali consistono nelle seguenti attività:

- identificare le cause delle Non Conformità reali;
- gestire processi, parti del **Modello Organizzativo 231** su cui tali Non Conformità si sono manifestate (a seguito di Rapporto di Non Conformità, Segnalazione, etc.);
- pianificare provvedimenti correttivi in grado di eliminare o minimizzare le cause delle Non conformità (definendo attività, risorse, responsabilità, tempistiche di attuazione e modalità di verifica);
- attuare i provvedimenti correttivi;
- verificare l'efficacia dei provvedimenti correttivi.

L'Azione Correttiva può essere richiesta dall'OdV o da qualsiasi Funzione coinvolta nell'evento da cui è scaturita la Non Conformità reale.

Possono essere uniti alla richiesta, ad esempio, copia del:

- Rapporto di Non Conformità;
- Segnalazione/Reclamo;
- Rapporto di verifica interno del Modello Organizzativo 231.

Le Azioni Correttive vengono gestite dall'OdV con la collaborazione del Responsabile interno del **Modello Organizzativo 231** che, di volta in volta, convoca le funzioni interessate, analizza la Non conformità denunciata e definisce i singoli provvedimenti per eliminarne o minimizzarne le cause, precisando, in particolare, risorse, responsabilità, tempistiche di attuazione e modalità di verifica.

I relativi Responsabili attuano le Azioni Correttive, secondo quanto pianificato, ed informano l'OdV.

Ad Azione Correttiva attuata, se ne verifica l'efficacia. Generalmente tali verifiche vengono effettuate dall'OdV con la collaborazione del Responsabile interno 231 mediante valutazione diretta documentata oppure Verifica Ispettiva Interna. L'esito positivo della verifica consente la chiusura della richiesta di Azione Correttiva, ovvero l'archiviazione del modulo "Richiesta Azione Correttiva".

9.5.2 Azioni Correttive per non conformità potenziali

Le Azioni Correttive per non conformità potenziali sono la conseguenza dell'analisi delle informazioni e dei dati derivanti dai processi e dalle attività lavorative che influenzano il rispetto della legalità, nonché dalle indagini sulle segnalazioni del personale o collaboratori, ovvero i reclami degli utenti. In tal modo, il **Modello Organizzativo 231** diventa uno strumento dinamico per il continuo miglioramento dell'Organizzazione in tema di legalità evidente.

L'intervento viene solitamente articolato come segue:

- Analisi periodica delle informazioni fornite dal **Modello Organizzativo 231** allo scopo di individuare cause di potenziali Non Conformità;
- Descrizione del problema potenziale;
- Pianificazione dei provvedimenti preventivi in grado di eliminare o minimizzare le cause delle Non Conformità potenziali (definendo attività, risorse, responsabilità, tempistiche di attuazione e modalità di verifica);
- Responsabilità operative e decisionali nelle diverse fasi;
- Tempistiche di attuazione e di verifica dell'efficacia;
- Attuazione di provvedimenti preventivi;
- Verifica dell'efficacia dei provvedimenti preventivi;

- Inserimento delle informazioni relative ai provvedimenti preventivi tra gli elementi utilizzati per il Riesame del **Modello Organizzativo 231**.

L'esito positivo della verifica consente la chiusura della Richiesta di Azione Correttiva, ovvero l'archiviazione del modulo.

9.6 Piano di Miglioramento

Il Piano di Miglioramento, anche nel risetto degli artt. 13 e 17 del D.Lgs.231/01 (ove ne ricorrano le condizioni) è elaborato ad inizio anno dalla Direzione o da un suo delegato, su indicazioni dell'OdV. Esso contiene:

- traguardi misurabili;
- risorse dedicate alla sua attuazione e alla sua verifica;
- tempi complessivi di realizzazione;
- budget;
- fasi parziali e tempi di attuazione e di verifica.

Esso è rivisto periodicamente dall'OdV e dalla Direzione.